SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 ottobre 2024

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

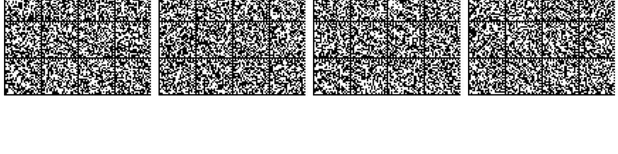
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della cultura

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

Ministero della salute



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 settembre 2024.

Proroga dei termini di presentazione delle domande di approvazione dei programmi operativi del settore ortofrutticolo per l'anno 2024.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP) 2023-2027, di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 e approvato con decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere ai fini del relativo riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, n. 525633, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)»;

Visti, in particolare, l'art. 16 del decreto ministeriale 27 settembre 2023, n. 525633 e l'art. 16 del decreto ministeriale 30 settembre 2020, n. 9194017, che individuano, rispettivamente per il precedente e per il nuovo regime, il termine per la presentazione della domanda di approvazione del programma operativo poliennale al 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma;

Visto l'art. 16, comma 6, del decreto ministeriale 30 settembre 2020, n. 9194017, che prevede, per motivi debitamente giustificati, che le regioni possono chiedere al Ministero il rinvio al 20 gennaio dell'anno successivo il termine per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo;

Vista la nota del 6 settembre 2024, prot. n. 454057, con la quale il coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle provincie

autonome ha chiesto la proroga dei termini per la presentazione dei programmi operativi e delle modifiche annuali al 20 ottobre 2024, nonché il rinvio del termine per l'approvazione dei programmi operativi, di cui al predetto decreto 30 settembre 2020, al 20 gennaio 2025;

Ritenuto opportuno assicurare la massima adesione al sostegno della politica agricola comune e di agevolare l'attuazione dei programmi operativi per il recepimento degli aiuti unionali, anche in considerazione delle recenti avversità atmosferiche che hanno coinvolto l'intero territorio italiano;

Ravvisata l'urgenza di prorogare i termini per la presentazione delle domande di approvazione dei programmi operativi prima della scadenza fissata al 30 settembre 2024 con i sopracitati decreti ministeriali;

Vista la comunicazione prot. n. 435482 dell'11 settembre 2024 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Articolo unico

1. Per l'anno 2024, il termine del 30 settembre di cui all'art. 16, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, n. 525633, relativo alla presentazione della domanda di approvazione dei nuovi programmi operativi poliennali e alla presentazione della domanda di modifica dei programmi operativi in corso, è prorogato al 20 ottobre 2024. Per l'anno 2024, il termine del 30 settembre di cui all'art. 16, commi 1 e 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, per la presentazione della domanda di modifica dei programmi operativi in corso, è anch'esso prorogato al 20 ottobre 2024.

2. In ogni caso, il termine per l'inserimento delle domande nel sistema operativo secondo la procedura di cui all'art. 26 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, n. 525633, è prorogato al 15 novembre 2024. Le regioni assumono le determine di competenza entro il 20 gennaio 2025.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il l'8 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1463

24A05706

DECRETO 10 ottobre 2024.

Riconoscimento dell'idoneità al centro di saggio «Isagro S.p.a.», in Galliera, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data

23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista l'istanza presentata in data 23 aprile 2024 dal Centro di saggio «Isagro - S.p.a.» con sede operativa in via Valle n. 23 - 40015 Galliera (BO);

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'UCB in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata all'UCB in data 12 aprile 2024 al n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V – Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Visto il verbale n. 0490803 del 26 settembre 2024, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 18 settembre 2024 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0334661 del 24 luglio 2024;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 23 aprile 2024, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «ISAGRO S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Isagro S.p.a.» con sede operativa in via Valle n. 23 - 40015 Galliera (BO), è riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (Allegato II, punto 6.1);

g) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (Allegato II, punto 6.2);

h) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (Allegato II, punto 6.3);

i) prove di campo ambientali ed ecotossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze attive e dei suoi metaboliti (Allegato II, parte A, punti 7 e 8);

j) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (Allegato III, punto 8.1);

k) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (Allegato III, punto 8.5);

l) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre o post-raccolta (Allegato III, punto 8.6);

m) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (Allegato III, punti 9 e 10);

n) prove relative biostimolanti e attivatori;

o) prove relative all'efficacia agronomica dei prodotti vegetali;

p) sviluppo delle modalità di applicazione;

q) selettività nei confronti di organismi utili.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e la determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree acquatiche;

b) aree non agricole;

c) colture arboree;

d) colture erbacee;

e) colture forestali;

f) colture medicinali e aromatiche;

g) colture ornamentali;

h) colture orticole;

i) colture tropicali;

j) concia sementi;

k) conservazione post-raccolta;

l) diserbo;

m) entomologia;

n) microbiologia agraria;

o) nematologia;

p) patologia vegetale;

q) zoologia agraria;

r) vertebrati dannosi;

s) attivatori - Coadiuvanti;

t) agricoltura di precisione.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Isagro - S.p.a.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 18 settembre 2024, fino al giorno 31 dicembre 2026.

2. Il Centro di saggio «Isagro - S.p.a.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2026.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2024

Il direttore: FARAGLIA

24A05687

DECRETO 10 ottobre 2024.

Riconoscimento dell'idoneità al centro di saggio «Landlab», in Quinto Vicentino, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista l'istanza presentata in data 25 giugno 2024 dal centro di saggio «Landlab» con sede operativa in via Quintarello n. 12/A - 36050 Quinto Vicentino (VI);

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'UCB in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata all'UCB in data 12 aprile 2024, al n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della

Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Visto il verbale n. 0500317 del 30 settembre 2024, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 27 settembre 2024 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0395880 del 30 agosto 2024;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 25 giugno 2024, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il centro «Landlab»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Landlab» con sede operativa in via Quintarello n. 12/A - 36050 Quinto Vicentino (VI), è riconosciuto Centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (allegato III, punto 8.5).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree acquatiche;

b) aree non agricole;

c) colture arboree;

d) colture erbacee;

e) colture forestali;

f) colture medicinali e aromatiche;

g) colture ornamentali;

h) colture orticole;

i) colture tropicali;

j) concia sementi;

k) conservazione post-raccolta;

l) diserbo;

m) entomologia;

n) microbiologia agraria;

o) nematologia;

p) patologia vegetale;

q) produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro di saggio «Landlab» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 27 settembre 2024, fino al giorno 31 dicembre 2026.

2. Il centro di saggio «Landlab» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2026.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2024

Il direttore: FARAGLIA

24A05688

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 17 ottobre 2024.

Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Napoli Orientale».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'am-

biente e della sicurezza energetica la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;

Visto l'art. 17-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 2021, n. 233, modificato dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, in legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale prevede che «con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri» che all'art. 2 dispone che «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che all'art. 4 prevede che «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 dicembre 2023, n. 286;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che individua, tra gli altri, l'area di Cengio e Saliceto come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1999, recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di «Cengio e Saliceto»;

Vista la «Relazione per la deperimetrazione del S.I.N. Cengio e Saliceto», acquisita agli atti della direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota del 24 aprile 2024, con protocollo n. 77122, costituente la proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Cengio e Saliceto» (di seguito «Proposta»), costituita dai seguenti documenti:

relazione per la deperimetrazione del S.I.N.;

relazione tecnica ISPRA;

particelle catastali;

proposta di perimetrazione in *shapefile*.

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 76 del 25 settembre 2024, che ha concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria indetta con nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2024, con protocollo n. 147757, avente ad oggetto la proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Cengio e Saliceto», a condizione che:

a. sia ricompresa all'interno del perimetro del SIN l'intera area attualmente occupata dall'asta fluviale del Bormida di Millesimo di pertinenza territoriale dei Comuni di Vesime e Bubbio;

b. siano escluse dal perimetro del SIN le aree segnalate dal Comune di Monesiglio con nota del 7 settembre 2024, con protocollo n. 2802, acquisita al protocollo di questo Ministero in pari data al n. 162525, in quanto non soggette ad esondazione, diversamente da quanto illustrato nella cartografia tematica PGRA relativa alla fascia di esondabilità con tempo di ritorno = cinquecento anni, per la presenza di opere private di difesa spondale realizzate a protezione dell'area industriale;

Decreta:

Art. 1.

Ridefinizione del perimetro

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Cengio e Saliceto» viene ridefinito così come riportato nella Tavola cartografica allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Cengio e Saliceto» è conservata in originale presso la Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica e in copia conforme presso la Regione Piemonte e Regione Liguria.

3. Lo *shapefile* della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Cengio e Saliceto» è pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Cengio e Saliceto» e non incluse nel nuovo perimetro, la regione interessata o l'ente delegato subentra al Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le risorse pubbliche statali stanziate per il sito di bonifica di interesse nazionale «Cengio e Saliceto» potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito, fatte salve le risorse già impegnate dalla regione interessata alla data di pubbli-

cazione del presente decreto per attività ricadenti in aree non incluse nel nuovo perimetro del SIN.

3. Ai fini della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*bis*, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, nonché di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009, il presente decreto, con allegata cartografia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e se ne dispone la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sull'albo pretorio dei comuni interessati.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della notifica.

Roma, 17 ottobre 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

AVVERTENZA:

Il decreto e la documentazione tecnica allegata sono resi disponibili al link:

http://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/wp-content/uploads/2024/10/Decreto_353_17102024.7z

e saranno accessibili nella sezione del portale web:

http://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/istituzione-perimetrazione/

24A05648

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,40%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, ventiduesima e ventitreesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazio-

ne e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 105.356 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 2 ottobre 2019, 24 febbraio, 24 aprile, 25 maggio, 27 luglio e 24 settembre 2020, 25 marzo, 26 maggio, 24 settembre e 25 novembre 2021, nonché 25 giugno 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventuno *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,40% con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventiduesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una ventiduesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,40%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,40%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime dieci cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 ottobre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,175% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ventitreesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 ottobre 2024 al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 ottobre 2024 Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,40% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A05735

DECRETO 25 ottobre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, con godimento 29 luglio 2024 e scadenza 28 agosto 2026, settima e ottava *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 105.356 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al diri-

gente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 25 luglio, 27 agosto e 25 settembre 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% con godimento 29 luglio 2024 e scadenza 28 agosto 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, avente godimento 29 luglio 2024 e scadenza 28 agosto 2026. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 28 febbraio ed il 28 agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 ottobre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 ottobre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 ottobre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2025 al 2026, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A05736

DECRETO 25 ottobre 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036, quarta e quinta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 105.356 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 19 marzo e 23 aprile 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,80% con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con

godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 25 ottobre 2024, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,225% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2024.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 ottobre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 ottobre 2024 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,80% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A05737

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 ottobre 2024.

Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2020, n. 61) e in

particolare l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2022, n. 250), con cui la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante il regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, per come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2023, n. 89;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza («PNRR») valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2023, n. 47) recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 2023, n. 94);

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2022, n. 100), recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2022, n. 150), con particolare riguardo all'art. 14, comma 6-*decies*, il quale al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1. della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha riformato l'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di ricercatori a tempo determinato;

Visto in particolare, il comma 5 del citato articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale «Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia»;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344, recante «Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 1° agosto 2023, n. 998, recante "Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2020-2024;

Ravvisata la necessità di dare attuazione al citato art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, pertanto, di definire i criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia;

Tenuto conto delle conclusioni 10126/22 sulla valutazione della ricerca e sull'attuazione della scienza aperta, adottate dal Consiglio dell'Unione europea nella 3877ª sessione tenutasi il 10 giugno 2022, nonché degli obiettivi fissati dalla *Coalition for Advancing Research Assessment* (CoARA) con l'*Agreement on Reforming Research Assessment* del 20 luglio 2022;

Tenuto altresì conto della raccomandazione (UE) 2022/2415 del Consiglio del 2 dicembre 2022 sui principi guida per la valorizzazione delle conoscenze (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 317, del 9 dicembre 2022);

Considerato che la valutazione di cui al citato art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è limitata ai ricercatori a tempo determinato che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di seconda fascia;

Ritenuto che le università, per la valutazione delle attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze dei ricercatori a tempo determinato, possano, nel rispetto dei criteri fissati nel presente decreto, declinare gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, qualificandoli anche in modo maggiormente selettivo;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa i criteri nell'ambito dei quali gli atenei, mediante l'adozione di apposito regolamento, individuano gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, con cui svolgere, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la valutazione dei ricercatori a tempo determinato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel ruolo di professore di seconda fascia.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione ai contratti di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui data di stipula sia successiva alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Oggetto della valutazione

1. Il ricercatore è valutato con riguardo all'attività di didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso:

del contratto di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14, comma 6-*duodevicies,* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

2. La valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.

Art. 3.

Valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti

1. Gli atenei, con il regolamento di cui all'art. 1 del presente decreto, disciplinano la valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti, avendo riguardo ai seguenti criteri:

a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;

b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo;

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti;

d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. *a)* del presente articolo;

e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

Art. 4.

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze

1. Gli atenei, con il regolamento di cui all'art. 1 del presente decreto, disciplinano la valutazione dell'attività di ricerca e produzione scientifica e di valorizzazione delle conoscenze, in coerenza con i criteri di seguito elencati.

2. Nell'ambito della valutazione delle attività di ricerca scientifica si prendono in considerazione:

a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano nazionale della scienza aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;

b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;

c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;

d) la partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;

e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;

h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;

j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.

3. Nell'ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione:

a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;

b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;

c) i risultati ottenuti nel campo del public engagement;

d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;

e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze.

4. Gli atenei valutano la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca. Tale valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;

b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;

c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;

d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;

e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

5. Gli atenei, tenuto conto delle specifiche esigenze di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze, nel rispetto dei criteri sopra elencati, possono declinare gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ed individuati con il proprio regolamento, qualificandoli anche in modo maggiormente selettivo.

Art. 5.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli atenei adottano gli atti necessari all'attuazione del presente decreto entro 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

2. Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 continua ad applicarsi in relazione ai contratti in qualsiasi momento stipulati ai sensi del combinato disposto di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14, commi 6-*terdecies* e 6-*sexiesdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79, anche a valere sui piani straordinari, per i quali è espressamente prevista l'applicazione delle previgenti disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 si applica, altresì, ai contratti di cui al vigente art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui data di stipula sia antecedente alla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2024

Il Ministro: BERNINI

24A05707

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 ottobre 2024.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «Acqua San Carlo Fonte Tiberia» ad «Acqua San Carlo dr Zonder», in Massa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 15 ottobre 2024, integrata con nota del 16 ottobre 2024, con la quale la società San Carlo S.p.a., con sede in Comune di Massa (MS), in via dei Colli 92, ha chiesto di poter variare la denominazione di acqua minerale naturale «Acqua San Carlo Fonte Tiberia» a «Acqua San Carlo dr Zonder», sgorgante all'interno della concessione mineraria «San Carlo», sita nel Comune di Massa (MS);

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto dirigenziale 14 dicembre 1999, con il quale l'acqua minerale «Cristallo», sgorgante dalla sorgente Tiberia nell'ambito della concessione mineraria «San Carlo» in Comune di Massa, veniva riconosciuta per imbottigliamento e vendita;

Visto il decreto dirigenziale 3 dicembre 2021, con il quale veniva autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Cristallo» da «Cristallo» a «Acqua San Carlo Fonte Tiberia», in Comune di Massa (MS);

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Acqua San Carlo Fonte Tiberia» a «Acqua San Carlo dr Zonder», in Comune di Massa (MS).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 21 ottobre 2024

Il direttore generale: VAIA

24A05689

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 settembre 2024.

Definizione delle modalità per favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020» e, in particolare, l'art. 1, commi 1039 e 1040;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 1105;

Visto il decreto-legge del 30 dicembre 2021 n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge del 25 febbraio 2022 n. 15 e in particolare l'art. 1 comma 11-*quinquies*;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'art. 1, comma 422;

Vista la legge del 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 -2026»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 - 2026» pubblicato sul supplemento ordinario n. 41 della *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 3030 del 30 dicembre 2023;

Visto il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2024 con il quale il Ministero delle imprese e del made in Italy, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 alle strutture di primo livello;

Visto l'art. 1, comma 1039, lettera *d)*, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede «oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti attività: predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 1032; attività di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione

televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi 1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacità trasmissiva di cui al comma 1033 e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022»;

Visto l'art. 1, comma 1040, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che «Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1039 [...]»;

Visto l'art. 1, comma 1042, della citata legge 27 dicembre 2017 n. 205, che sancisce che «Per le finalità di cui ai commi 1039 e 1041 il Ministero dello sviluppo economico si avvale della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.»;

Visto l'art. 1, comma 1105, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede «(…) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti, versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera *c)* del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalità operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto l'art. 1, comma 422, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, che stabilisce che «(…) Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui all'art. 1, comma 1039, lettera *d)*, della medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operatività della *task force* di cui all'art. 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017»;

Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale» convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e in particolare l'art. 15-*quater* - Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive, che recita «All'art. 1, comma 1031-*bis*, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive," sono soppresse e dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato» e successive modificazioni;

Vista la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)» (di seguito PNAF);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 286/22/CONS recante «Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB)»;

Considerato che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha emanato, l'8 marzo 2022, un avviso pubblico per l'acquisizione e il finanziamento di proposte progettuali finalizzate all'impiego della tecnologia 5G nel settore della produzione e della distribuzione di contenuti audiovisivi, per un importo complessivo di euro 5.000.000,00 di cui residua il pagamento di euro 900.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2022;

Considerato che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha stipulato con Invitalia S.p.a., il 10 luglio 2020, una convenzione avente ad oggetto la realizzazione di attività di comunicazione per la transizione verso le nuove tecnologie (DVB-T2/HEVC), per un importo totale di euro 15.000.000,00 di cui residuano euro 171.513,58 a valere sull'esercizio finanziario 2022;

Tenuto conto che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha stipulato con Fondazione Ugo Bordoni, il 12 dicembre 2022, una convenzione avente ad oggetto attività di studio, ricerca e supporto riguardanti le telecomunicazioni fisse e mobili e la diffusione del segnale televisivo, rinnovata il 7 maggio 2024, per un importo di euro 3.700.000,00, di cui euro 3.000.000,00 impegnati per l'esercizio finanziario 2022 e euro 700.000,00 per l'esercizio finanziario 2023;

Tenuto conto che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha stipulato con Fondazione Ugo Bordoni, il 18 aprile 2023, una convenzione avente ad oggetto:

i) attività di supporto per lo sviluppo del piano Radio Digitale DAB;

ii) attività di supporto al trasferimento tecnologico per il sistema delle Imprese e del made in Italy;

iii) attività di supporto ai fini del completamento delle disposizioni previste dai commi da 1026 a 1046 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in linea con le previsioni della Proposta di Regolamento per la riduzione dei costi per il dispiegamento di reti a larga banda e l'abrogazione della direttiva 2014/61/UE (*Gigabit Infrastructure Act*, oggi regolamento UE 2024/1039), per un importo di euro 11.200.000,00 di cui euro 3.200.000,00 impegnati nell'esercizio finanziario 2023, 4.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 e euro 4.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025;

Tenuto conto che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha stipulato con APA Service S.r.l., il 30 maggio 2023, una convenzione avente ad oggetto la realizzazione di un programma di innovazione tecnologica di tipo sperimentale nel comparto audiovisivo e di azioni di comunicazione volte a promuovere i progetti di ricerca ed i programmi di innovazione delle tecnologie emergenti già avviati dal MIMIT nel settore dell'audiovisivo e nei settori dell'industria creativa, per un importo di euro 300.000,00, di cui euro 137.800,00 impegnati per l'esercizio finanziario 2023, euro 149.380,00 per l'esercizio finanziario 2024 e euro 12.820,00 per l'esercizio finanziario 2025;

Considerato che è interesse del Ministero delle imprese e del made in Italy proseguire l'attività di collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni sia per l'effettuazione di progetti di studio, ricerca e sperimentazione nell'ambito della gestione dinamica dello spettro radio e la prospettica integrazione della tecnologia radiomobile con quella satellitare, finalizzata al potenziamento dei sistemi in banda larga e ultra larga, necessari allo sviluppo economico e sociale del paese e nell'ottica di facilitare anche l'implementazione di applicazioni audiovisive per un importo di euro 9.095.910,00, di cui euro 4.608.089,00 per l'anno 2024, euro 2.737.821,00 per l'anno 2025 e 1.750.000,00 per l'anno 2026, sia per attivare il supporto tecnico-amministrativo, in sinergia con le strutture periferiche del Ministero (Case del made in Italy), alle procedure finalizzate al dispiegamento delle reti radiofoniche digitali, come previsto dal Piano DAB+, relative sia agli operatori di rete DAB nazionali che locali per un importo di euro 3.200.000,00, di cui euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 e euro 1.400.000,00 per l'anno 2025;

Considerato che il Ministero delle imprese e del made in Italy intende integrare l'operatività della task force di cui all'art. 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017, ai sensi del comma 422 della legge n. 197 del 2022, destinando ulteriori euro 600.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 e euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, oltre quelli già previsi dall'art. 1 comma 11-*quinquies* del decreto-legge n. 208 del 2021 convertito dalla legge n. 15 del 2022, pari a euro 200.000,00 per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

Considerato che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha, tra l'altro, l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative, basate sull'impiego di tecnologie emergenti abilitanti, nelle differenti modalità in cui esse possono essere declinate a supporto di tutta la filiera di riferimento per il settore audiovisivo, con specifico riguardo alla produzione ed alla distribuzione di contenuti e prodotti che proprio grazie all'utilizzo di queste tecnologie possono trovare largo impiego sia in ambiti produttivi che educativo-culturali;

Considerato che il Ministero delle imprese e del made in Italy svolge importanti funzioni, tra l'altro, in materia di politica industriale (es. politiche per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, per la promozione della ricerca e dell'innovazione industriale e per favorire il trasferimento tecnologico) ed in materia di politica per le comunicazioni anche con particolare riferimento all'industria dell'audiovisivo;

Ritenuto per le premesse di cui sopra di dover definire le modalità operative e le procedure per favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G e all'attuazione del piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a garantire l'operatività della *task force* di cui all'art. 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017;

Ritenuto di dover fornire un quadro complessivo degli interventi a valere sulle risorse finanziarie che promanano dai summenzionati provvedimenti legislativi;

Decreta:

Art. 1.

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto individua le modalità per favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, anche con riferimento alla tecnologia 5G, come previsto dall'art. 1, comma 1031-*bis*, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni ed integrazioni attraverso la presentazione di proposte progettuali da parte di soggetti operanti nel settore mediante la costituzione di partenariati, come specificato nel successivo art. 3.

Art. 3.

Beneficiari

1. Ai sensi del presente decreto, possono beneficiare dell'erogazione delle somme disponibili in bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1031-*bis*, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 operatori di rete, anche 5G, di comunicazione elettronica ad uso pubblico, fornitori di servizi media audiovisivi, PMI, *start up* innovative, imprese sociali, istituzionali scolastiche e/o educative, università e/o enti di ricerca con competenze specifiche nel settore di riferimento.

2. I summenzionati soggetti devono avere sede in Italia ed essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel registro delle imprese e/o REA.

3. Possono essere capofila gli operatori di rete, anche in 5G, di comunicazione elettronica ad uso pubblico, fornitori di servizi media audiovisivi e PMI. Devono obbligatoriamente far parte del partenariato gli operatori di rete 5G di comunicazione elettronica ad uso pubblico e uno o più soggetti tra *start-up* innovative, imprese sociali, istituzioni scolastiche e/o educative, università e/ centri ricerca.

4. Ogni soggetto può prendere parte ad una singola proposta progettuale, sia come capofila sia come partner. Gli operatori di rete 5G di comunicazione elettronica ad uso pubblico possono essere partner di più proposte progettuali, eccezion fatta per i casi in cui siano capofila, per cui non potranno prendere parte ad altre proposte progettuali.

Art. 4.

Modalità di attuazione

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dà attuazione agli interventi di cui all'art. 3 del presente decreto con specifico provvedimento, emanato dalla struttura responsabile del capitolo di spesa, individuata nella direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, che prevede l'indizione di un avviso pubblico per il finanziamento di proposte progettuali, per le quali dovranno essere definiti: il regime di aiuti di stato di riferimento, i requisiti di ammissione, il limite economico per ciascuno al fine della più ampia partecipazione possibile, la definizione dei casi d'uso delle proposte progettuali, i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, i criteri di valutazione per l'ammissione al finanziamento, le relative modalità di attuazione dei progetti; nonché le eventuali cause di revoca del finanziamento.

Art. 5.

Copertura degli oneri

1. Per la realizzazione di quanto previsto dal presente decreto sono utilizzati 5 milioni di euro di cui 3 milioni a valere sulle disponibilità dell'esercizio finanziario 2025 e 2 milioni a valere sulle disponibilità dell'esercizio finanziario 2026 assegnate in bilancio ai sensi dell'art. 1, comma 1031-*bis* e 1039 lettera *d)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2024

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1473

24A05675

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 ottobre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Scleryda», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 551/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 74 del 20 marzo 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 30 marzo 2024, con la quale la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Scleryda» (dimetilfumarato);

Vista la domanda presentata in data 4 aprile 2024 con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Scleryda» (dimetilfumarato);

Vista la delibera n. 41 del 11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SCLERYDA (dimetilfumarato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 050249034 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 304,38;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 570,87;

nota AIFA: 65;

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 050249010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 38,05;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 71,36;

nota AIFA: 65;

«120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050249022 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 38,05;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 71,36;

nota AIFA: 65;

«240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050249046 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 304,38;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 570,87;

nota AIFA: 65.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Scleryda» (dimetilfumarato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Scleryda» (dimetilfumarato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05587

DETERMINA 10 ottobre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Almogran», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 552/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma

dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 200 del 20 marzo 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 92 del 19 aprile 2024, con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Almogran» (almotriptan) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 30 luglio 2024 con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Almogran» (almotriptan) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 051111019;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Almogran» (almotriptan) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione

Almogran «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse

A.I.C. n. 051111019 (in base 10) 1JRT3C (in base 32)

classe di rimborsabilità

A

prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 13,63

prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 22,49

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Almogran» (almotriptan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05588

DETERMINA 10 ottobre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bonviva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 554/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 384 del 26 giugno 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 166 del 17 luglio 2024, con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «BONVIVA» (acido ibandronico) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 7 agosto con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Bonviva» (acido ibandronico) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 051268011;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Bonviva» (acido ibandronico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione

Bonviva «150 mg compresse rivestite con film» uso orale 1 blister (PVC/PVDC) 1 compressa

A.I.C. n. 051268011 (in base 10) 1JWLFC (in base 32)

classe di rimborsabilità: A

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 11,55

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 19,06

nota AIFA: 79.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bonviva» (acido ibandronico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05589

DETERMINA 10 ottobre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ciproxin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 555/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 270 del 18 maggio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 134 del 12 giugno 2017, con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Ciproxin» (ciprofloxacina) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 29 luglio 2024 con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Ciproxin» (ciprofloxacina) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 045287012;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Ciproxin» (ciprofloxacina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione

Ciproxin «500 mg compresse rivestite con film» 6 compressa

A.I.C. n. 045287012 (in base 10) 1C61M4 (in base 32)

classe di rimborsabilità: A

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,30

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,75

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ciproxin» (ciprofloxacina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 ottobre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A05590

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 2024.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6 rubricato «Autonomia delle Università»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro, emanato con d.r. n. 2959/2012, e modificato con dd.rr. n. 3177/2021 e n. 3235/2021 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, relativo al procedimento di revisione dello statuto di Ateneo;

Viste le delibere assunte:

dal Senato accademico nella seduta del 13 febbraio 2024, relativa all'avvio del «... processo di consultazione sulla modifica dell'art. 8 "Rettore" dello statuto dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro ...»;

dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 aprile/6 maggio 2024, recante parere favorevole al testo proposto;

dal senato accademico nella seduta del 7 maggio 2024, relativa all'approvazione della modifica dell'art. 8 «Rettore» dello Statuto;

dal consiglio di amministrazione nella seduta del 23 maggio 2024, recante parere favorevole al testo della modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 7 maggio 2024;

Viste le note prot. n. 137249 e n. 137355 del 28 maggio 2024, di trasmissione della documentazione relativa alla modifica statutaria al Ministero dell'università e della ricerca per il controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca n. 10795 del 29 luglio 2024, acquisita al protocollo generale con n. 214768 del 30 luglio 2024;

Viste le delibere assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 2024 e del 30 settembre 2024, relative al recepimento delle osservazioni ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Lo statuto entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bari, 11 ottobre 2024

Il Rettore: BRONZINI

ALLEGATO

STATUTO

D.R. N. 3687 DELL'11.10.2024

Sommario

CARTA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro si rivolge agli studenti, al personale universitario, agli *alumni*, alle Pubbliche Amministrazioni, alle imprese, alle lavoratrici e ai lavoratori, alle agenzie educative e a tutti coloro che entrano in contatto con essa. Fa propri i principi e gli indirizzi del Manifesto di Udine, approvato nella riunione del G7 delle Università nel giugno 2017, orienta lo sviluppo della conoscenza, la riflessione, il confronto e la diffusione delle idee, la socializzazione dei processi formativi, di ricerca e di terza missione e scelte pubbliche volte allo sviluppo sostenibile e si integra con il processo di rinnovamento delle strutture educative del sistema formativo.

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora innanzi Università) è una istituzione pubblica, laica, autonoma e pluralista che realizza le proprie finalità di ricerca, didattica e di terza missione secondo le disposizioni del suo Statuto e della legge, nel rispetto dei principi costituzionali. L'Università, nello svolgimento delle sue attività, applica e rispetta il proprio Codice etico.

2. La Comunità Universitaria persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento, della sostenibilità e della valorizzazione del merito.

3. Ricerca, didattica e terza missione sono attività tra loro inscindibili e, ove previsto, anche dall'attività assistenziale.

4. A tutte le aree disciplinari sono riconosciute pari dignità e opportunità e sono garantiti lo sviluppo, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze.

5. L'Università assume quali criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di legalità, democrazia, partecipazione, efficienza, efficacia, imparzialità, promozione del merito e semplificazione, assicurando mediante il rispetto delle disposizioni normative e del presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.

6. L'Università riconosce l'informazione, l'accesso e la partecipazione quale strumento essenziale per assicurare il coinvolgimento effettivo di studenti, personale universitario e di chiunque abbia interesse alla vita dell'Ateneo e assicura la pubblicità delle decisioni assunte dai propri organi statutari, nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza e sulla privacy.

7. L'Università garantisce la piena autonomia delle strutture preposte all'erogazione della didattica e della ricerca e il pluralismo scientifico e di pensiero. Promuove la diffusione di una cultura fondata sui valori universali del rispetto della persona, dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente e della solidarietà. Riconosce e garantisce a tutti uguale dignità e pari opportunità e si impegna a promuovere azioni idonee a rimuovere qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla diversa abilità, alla religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali.

8. L'Università incentiva lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica secondo la Carta europea dei ricercatori. Adotta un'organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca e didattica e di terza missione, garantendo nel contempo la libertà e l'autonomia di ogni singolo componente. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione, anche in rete, dei risultati delle ricerche prodotte, al fine di assicurarne la più ampia conoscenza nel rispetto della legislazione in materia di tutela della proprietà intellettuale, della riservatezza dei dati personali e degli accordi con soggetti pubblici e privati.

9. Promuove relazioni con i laureati e i propri *alumni*, creando una comunità finalizzata a favorire lo sviluppo dell'Ateneo, valorizzarne il prestigio e rafforzare i legami con la società civile.

10. L'Università, quale comunità di lavoro, riconosce nel rapporto con le parti sociali un efficace contributo alla democraticità dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione. Persegue la formazione continua del personale universitario per favorire l'ottimale funzionamento dell'amministrazione universitaria e dell'educazione globale. Promuove la sicurezza negli ambienti di lavoro, il benessere dei lavoratori ed il più ampio rispetto della vigente normativa sulla trasparenza e sulla privacy.
11. L'Università si impegna a predisporre processi trasparenti di valutazione dell'attività delle strutture di ricerca, di didattica, di terza missione e di servizi. Promuove ogni forma di accreditamento delle proprie strutture, secondo principi di qualità.
12. L'Università favorisce il contributo dei singoli a libere forme associative e riconosce il valore del volontariato e del terzo settore.
13. L'Università ha sede legale a Bari. Ha anche sedi a Taranto e a Brindisi, oltre a quelle delle professioni sanitarie. Può istituire sedi decentrate nelle forme e nei modi stabiliti dalla Legge, dai Regolamenti e dalle convenzioni. Il mantenimento delle sedi dell'Università è, in ogni caso, sottoposto alle procedure di accreditamento ministeriale. Ai sensi della normativa vigente, l'Università può federarsi con altri Atenei, promuovere strutture interateneo al fine di favorire il livello di integrazione, può costituire o partecipare ad associazioni e fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attività connesse all'attività didattica, alla ricerca e alla terza missione.
14. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. Promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani ed esteri e aderisce a reti e consorzi internazionali; sostiene la mobilità internazionale di tutte le sue componenti e partecipa ai programmi diretti al rafforzamento delle relazioni tra docenti e studenti di Paesi diversi; privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri percorsi di studio.
15. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo Sport Universitario e di altre Associazioni Sportive, istituiti e riconosciuti secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente.
16. L'Università si impegna ad una regolare attività di rendicontazione sociale, ambientale e di genere secondo criteri e metodi riconosciuti.
17. L'Università organizza la propria attività ed i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto dell'art. 34 della Costituzione; collabora con l'Agenzia per il Diritto allo studio universitario e con enti pubblici e privati, favorendo interventi atti a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai capaci e meritevoli l'accesso agli studi; promuove politiche attive per le diverse abilità.
18. L'Università, inoltre, riconosce i diritti inalienabili degli studenti, così come previsti dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari e ne garantisce il rispetto; assume il medesimo Statuto come riferimento per la definizione dei regolamenti relativi alla didattica e agli studenti.

TITOLO I - FONTI NORMATIVE

Art. 1 - Statuto

1. Il presente Statuto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Università, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente.

2. Il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposta di modifica dello Statuto.

Possono, altresì, essere sottoposte proposte di modifica sottoscritte da almeno 1/5 del personale dipendente di ruolo dell'Università.

3. Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica, il diritto allo studio e i servizi generali è obbligatorio il parere del Consiglio degli Studenti che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. La revisione dello Statuto è deliberata dal Senato Accademico, sentiti i Consigli di Dipartimento e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo.

5. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal Rettore con proprio Decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.

Art. 2 - Autonomia regolamentare

1. L’Università adotta, con provvedimento emanato dal Rettore, ogni Regolamento necessario all’organizzazione e al funzionamento delle proprie strutture e dei propri servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

2. I regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e di ricerca e di terza missione sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Gli altri regolamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

3. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo sul portale web dell’Università.

Art. 3 - Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento Generale di Ateneo (RGA) adottato ai sensi dell’art. 6 della L. 9 maggio 1989 n. 168, disciplina le modalità di attuazione dello Statuto, detta le norme di coordinamento con altri atti regolamentari e contiene le disposizioni necessarie a conferire assetto funzionale all’Ateneo.

2. È adottato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Consigli di Dipartimento, nonché il Consiglio degli studenti per la parte relativa alla organizzazione della didattica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo. Le modifiche al Regolamento generale di Ateneo sono adottate secondo le procedure previste per l’approvazione

Art. 4 - Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, l'ordinamento didattico dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio.

2. Determina i criteri e le modalità di organizzazione delle attività di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonché le modalità di attuazione del servizio di tutorato.

3. È adottato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo ed è emanato con Decreto del Rettore.

Art. 5 - Principi contabili, schemi di bilancio e Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. L'Università riconosce l'equilibrio di bilancio come regola fondamentale di governo e adotta i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.
2. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, le relative procedure amministrative e contabili e le connesse responsabilità, in modo da assicurare l'amministrazione efficace ed efficiente delle risorse. Disciplina, altresì, lo svolgimento dell'attività negoziale, la gestione del patrimonio ed il sistema dei controlli sull'efficienza e sui risultati della gestione delle strutture organizzative dell'Università.
È adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo ed è emanato con Decreto del Rettore.
3. I principi contabili e gli schemi di bilancio dell'Università sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in conformità con la normativa vigente.
4. I Dipartimenti sono centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale. Ad essi viene attribuito un budget autorizzatorio secondo criteri stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in conformità con la normativa vigente.

Art. 6 - Codice etico

1. L'Università adotta un Codice etico, allo scopo di adempiere e rendere manifesto l'impegno a dar testimonianza dei principi e dei valori di libertà e responsabilità, lealtà e collaborazione, ai quali si ispirano la ricerca scientifica e l'insegnamento universitario, evitando ogni forma di discriminazione, di abuso e di conflitto di interesse.
2. Il Codice etico è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto Rettorale.

TITOLO II - ORGANI DI ATENEO
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

Art. 7 - Organi di Governo

Sono Organi di Governo dell'Università il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università e assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di governo.
2. In particolare al Rettore spetta:
a) rappresentare legalmente l'Università;
b) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
c) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Generale, sentito il Senato Accademico;

d) svolgere le funzioni di iniziativa, di indirizzo e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche e di ogni altra attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto;
e) sovrintendere, limitatamente alle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento attribuitegli dalla legge, al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, dei quali individua i soggetti responsabili del loro corretto utilizzo nel rispetto della normativa vigente;
f) sottoporre al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo tenendo conto delle proposte e del parere del Senato Accademico;
g) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, il Bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo predisposti dal Direttore Generale;
h) esercitare l'autorità disciplinare secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge ed irrogare, con riferimento ai docenti, provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
i) proporre al Senato Accademico, previa istruttoria del Collegio dei Garanti dei comportamenti, le sanzioni da irrogare in relazione alle violazioni del Codice etico che non integrino illeciti disciplinari;
j) rappresentare in giudizio l'Università avvalendosi dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione;
k) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti al Direttore Generale dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti;
l) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza;
m) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture didattiche e di ricerca;
n) svolgere ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri Organi dallo Statuto.

3. Il Rettore si avvale di un pro-rettore vicario, designato fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno dell'Università per sostituirlo in caso di assenza o impedimento e per svolgere le funzioni che gli sono delegate.

4. In caso di necessità e di indifferibile urgenza, il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, riferendo, per la ratifica, all'Organo competente nella seduta immediatamente successiva.

5. Il Rettore può, altresì, delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio Decreto, del cui operato resta, comunque, responsabile.

6. Su proposta del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore può nominare una o più Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalità di designazione e nomina dei componenti di tali Commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

7. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno, in servizio presso Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università.

8. Le candidature sono libere e possono essere ritirate in qualsiasi momento fino all'apertura dei seggi elettorali. Le modalità di presentazione e di ritiro delle candidature sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

9. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori di ruolo e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato – di tipo a, di tipo b e in *tenure track* (RTT) - nonché agli assistenti ordinari di ruolo ad esaurimento;

b) ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento, nonché ai componenti della Consulta degli Specializzandi;

c) al personale tecnico-amministrativo /collaboratori ed esperti linguistici e dirigente – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 24% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente.

10. Per l'elezione del Rettore è richiesta la maggioranza assoluta dei voti nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

Al ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo; in caso di pari anzianità nel ruolo, è eletto il più giovane di età.

11. Le prime due votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il 40% degli aventi diritto al voto. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum richiesto per la validità della prima tornata di voto, si procede alla seconda tornata di voto.

Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del quorum alla seconda tornata di voto, sono indette nuove elezioni mediante apposito bando.

Il ballottaggio è valido qualunque sia il numero dei votanti.

12. Il Rettore è nominato con Decreto del Ministro; dura in carica sei anni e il mandato non è rinnovabile.

Art. 9 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita la funzione di programmazione, di coordinamento e verifica delle attività didattiche e di ricerca, fatte salve le attribuzioni degli altri Organi; promuove la cooperazione con altre Università e Centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive.

2. In particolare il Senato Accademico:

a) formula al Rettore proposte per la redazione del documento di programmazione triennale;

b) esprime al Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale dell'Ateneo;

c) può formulare proposte ai fini della formazione dei Bilanci di previsione;

d) esprime al Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere sul Bilancio di previsione annuale e triennale e sul Conto consuntivo dell'Università;

e) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;

f) formula al Consiglio di Amministrazione pareri obbligatori e proposte sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di corsi o sedi, tenendo conto delle proposte provenienti dalle competenti strutture e del parere delle relative Commissioni paritetiche docenti-studenti;

g) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione, la modifica, la disattivazione di Dipartimenti, Scuole e Centri di ricerca, tenendo conto delle proposte formulate dalle strutture interessate;

h) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio;

i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole;

j) formula al Consiglio di Amministrazione proposte di criteri di ripartizione e proposte motivate di assegnazione di:

I. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti;

II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica; III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;

IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;

V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;

k) formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la messa a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti e dei pareri delle Scuole;

l) esprime parere, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sulle richieste motivate avanzate dai Dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo necessarie al conseguimento degli obiettivi dei Dipartimenti medesimi;

m) approva l'offerta formativa e il Manifesto degli studi;

n) designa i componenti del Collegio di disciplina;

o) delibera le modifiche e la revisione dello Statuto in conformità alle norme stabilite per il relativo procedimento;

p) approva il Regolamento generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di Amministrazione;

q) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e ricerca;

r) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

s) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo;

t) esprime parere favorevole sul Regolamento di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

u) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice etico e decide, su proposta del Rettore, sulle relative violazioni, qualora esse non siano di competenza del Collegio di disciplina;

v) esercita il controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, in ordine al Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti;

w) approva il Regolamento per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti e dai dottorandi, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza;

x) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di Corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;

y) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine agli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni nelle materie di propria competenza;

z) approva i contratti e le convenzioni nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

aa) può proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato;

bb) adotta il proprio Regolamento di funzionamento.

3. Il Senato Accademico esercita, altresì, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.

4. Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore;

b) venti Direttori di Dipartimento, eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo anche sulla base di un principio di ponderazione del voto.

Nel caso in cui il numero dei Dipartimenti attivati presso l'Università sia pari o inferiore a venti, i Direttori dei Dipartimenti saranno tutti componenti del Senato Accademico.

Nel caso in cui il numero dei Dipartimenti attivati presso l'Università sia superiore a venti, ai fini della individuazione dei Direttori componenti del Senato, dovranno trovare applicazione, in progressione, i seguenti criteri:

I. non più di due Direttori potranno appartenere alla medesima Area CUN, dovendosi dare precedenza ai Direttori dei Dipartimenti in cui è rappresentata l'Area in misura maggiore;

II. non più di un Direttore potrà essere individuato per i Dipartimenti delle sedi decentrate.

c) cinque rappresentanti del personale docente, di cui tre professori associati e due ricercatori, a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b, eletti da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo in modo che venga garantita la rappresentanza di ciascuna delle seguenti macroaree ed assicurando, anche secondo un principio di rotazione, la rappresentanza interna delle aree presenti nelle macroaree:

I. macroarea 1 scientifica tecnologica:
Area 01 Scienze matematiche e informatiche
Area 02 Scienze fisiche
Area 03 Scienze chimiche
Area 04 Scienze della Terra

II. macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie:
Area 05 Scienze biologiche
Area 07 Scienze agrarie e veterinarie

III. macroarea 3 scienze mediche:
Area 06 Scienze mediche

IV. macroarea 4 scienze umanistiche:
Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Area 14 Scienze politiche e sociali

V. macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche:
Area 12 Scienze giuridiche
Area 13 Scienze economiche e statistiche;

I docenti appartenenti ad Aree diverse da quelle in precedenza elencate devono optare per l'Area, fra quelle elencate, in cui esercitare l'elettorato attivo e passivo in ragione della congruità dell'attività scientifica e didattica. Il Senato Accademico valuta tale congruità.

d) cinque rappresentanti degli studenti;

e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;

f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato.

Per la elezione dei rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) ed f), le candidature sono presentate secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio della parità di genere.

5. Il Senato Accademico è convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti.

6. Il Senato Accademico dura in carica quattro anni accademici. I componenti di cui alle lett. c), limitatamente ai ricercatori di tipo b, d) ed e) del comma 4 durano in carica due anni accademici. I componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

7. Alle riunioni del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto:

a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;

b) il Direttore Generale.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Generale o da un suo delegato.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) adotta il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico;

b) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo;

c) esprime parere favorevole sui regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, attinenti la didattica e la ricerca;

d) delibera sul Regolamento di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, sentito il Senato Accademico;

e) approva il Regolamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previo parere favorevole del Senato Accademico;

f) esprime parere favorevole sul Codice etico;

g) esprime parere favorevole sulle modifiche e la revisione dello Statuto;

h) conferisce, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale e può revocarne l'incarico nei casi previsti dal presente Statuto;

i) fornisce indirizzi al Direttore Generale per la gestione e l'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo;

j) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di competenza, il Bilancio di previsione annuale e triennale, il Conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

k) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle finanze il Bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo;

l) delibera l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione, la soppressione e la modifica di corsi o sedi, previo parere obbligatorio e/o proposta del Senato Accademico;

m) delibera l'attivazione, la modifica, la disattivazione di Dipartimenti, Scuole e Centri di ricerca proposte dal Senato Accademico;

n) delibera, su richiesta dei Dipartimenti interessati e previo parere del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali; delibera altresì, previo parere del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari;

o) delibera l'attivazione di corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi, proposta dal Senato Accademico;

p) delibera, previo parere del Senato Accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno ed esprime parere sul relativo regolamento;

q) delibera sulla base dei criteri proposti dal Senato Accademico la ripartizione di:

I. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti;

II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;

III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;

IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;

V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;

r) assegna, anche sulla base delle proposte motivate formulate dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. j):

I. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti;

II. posti di personale tecnico-amministrativo;

III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;

IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;

V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;

s) delibera, sulla base delle proposte formulate dal Senato Accademico, la messa a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;

t) approva le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti;

u) delibera, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, previo parere del Senato Accademico, sulle richieste motivate avanzate dai Dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo necessarie al conseguimento degli obiettivi dei Dipartimenti medesimi;

v) determina, previo parere del Consiglio degli studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresì, le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;

w) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni, acquisito il parere del Senato Accademico;

x) approva i contratti e le convenzioni nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

y) delibera in ordine a tutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti;

z) delibera, su proposta del Direttore Generale, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

aa) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui è parte l'Università;

bb) adotta il proprio regolamento di funzionamento.

3. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera in ordine ai procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato.

4. Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa**.**

5. Il Consiglio di Amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.

6. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore, con funzioni di Presidente;

b) due componenti scelti tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'Università di Bari a decorrere dai tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata del mandato;

c) tre componenti nominati nell'ambito del personale docente dell'Università, di cui un professore di I fascia, un professore di II fascia ed un ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b;

d) un componente appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato;

e) due rappresentanti degli studenti.

7. I componenti di cui al comma 6, lett. b), c) e d), devono avere ampia conoscenza del sistema universitario italiano, una qualificazione scientifica e culturale di alto livello e/o elevata competenza in campo gestionale, comprovata da un'esperienza qualificata in amministrazioni pubbliche o istituzioni, fondazioni od enti, pubblici o privati, di alto rilievo istituzionale, culturale, economico.

8. Tutti i candidati devono impegnarsi al rispetto di quanto previsto nel Codice etico e non essere in situazioni di conflitto di interessi con l'Università.

In particolare, per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza, i componenti di cui al comma 6, lett. b) c) e d) non devono:

a) ricoprire altre cariche accademiche salve le eccezioni previste dalla normativa vigente;

b) essere componenti di altri organi dell'Università, compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o componente del Consiglio delle Scuole di specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica;

e) ricoprire cariche in enti e/o aziende legate all'Università da contratti di appalto o altri similari rapporti di interesse;

f) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

g) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR;

h) essere dirigenti dell'Università.

9. I componenti di cui al comma 6, lett. b), non devono avere con l'Università rapporti di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti e non devono essere iscritti alla Università.

10. I componenti di cui al comma 6, lett. b) e c), sono individuati a seguito di procedure pubbliche di selezione indette dal Rettore con la pubblicazione di appositi bandi; gli interessati presentano la propria candidatura corredata di *curriculum* scientifico-professionale. I bandi, pubblicati sul sito dell'Università, prevedono, tra l'altro, i requisiti, le incompatibilità e i criteri di valutazione.

Prevedono, altresì, che il personale docente in regime di tempo definito opti per il regime a tempo pieno in caso di nomina.

11. I componenti di cui al comma 6, lett. b), sono individuati da una Commissione di garanzia costituita dal Rettore, dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, dal Presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dal Presidente del Collegio dei Garanti dei comportamenti e dal Garante degli studenti.
12. I componenti di cui al comma 6, lett. c), sono individuati dalla Commissione di garanzia di cui al precedente comma in una rosa di nominativi selezionata dal Senato Accademico, con la partecipazione del Rettore, senza diritto di voto, in misura doppia per ciascuna categoria rispetto ai componenti da nominare.
13. Ai fini dell'individuazione del componente di cui al comma 6, lett. d), è eletta dal personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, una rosa di quattro candidati.
Il Senato Accademico, valutato il curriculum dei quattro candidati, seleziona una rosa di due nominativi, all'interno della quale la Commissione di garanzia di cui al comma 11 individua il componente da nominare.
14. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il principio costituzionale delle pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici.
15. I componenti di cui al comma 6, lett. b), c), ad eccezione dei ricercatori di tipo b), e d), durano in carica quattro anni solari; i rappresentanti degli studenti ed i ricercatori di tipo b, durano in carica due anni solari. I componenti sono rinnovabili per una sola volta.
16. In caso di decadenza o di altra causa di cessazione anticipata di uno o più componenti di cui al comma 6, lett. b), c) e d), si procede al rinnovo della rispettiva procedura di nomina.
17. In caso di anticipata cessazione del Rettore, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal professore di I fascia più anziano nel ruolo dell'Università e può compiere solo attività di ordinaria amministrazione.
18. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, con cadenza almeno mensile e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.
19. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto:

a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;
b) il Presidente o un componente del Collegio dei Revisori dei conti;
c) il Direttore Generale.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Generale o da un suo delegato.

CAPO II – ORGANI DI GESTIONE, DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

Art. 11 - Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuata attraverso procedura selettiva, con la pubblicazione di apposito bando.
L'incarico è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico.
Il rapporto è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata pari ad anni tre, rinnovabile.

Il trattamento economico spettante al Direttore Generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico dall'amministrazione di appartenenza e ha diritto al mantenimento del posto; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

2. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ove svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

3. Al Direttore Generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché la gestione amministrativa del personale docente.

4. L'attività di direzione generale non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.

5. Al Direttore Generale sono attribuiti i compiti e poteri, di cui alla normativa vigente, ed in particolare, il Direttore Generale è responsabile, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli Organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite dalla legge, dal presente Statuto o dalla normativa regolamentare, agli Organi di Governo, ai Dipartimenti e alle Scuole, nonché della complessiva attività svolta dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi assegnati annualmente dal Consiglio di Amministrazione che ne valuta il conseguimento.

6. Il Direttore Generale, sentito il Rettore, nomina il dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

7. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, con la maggioranza assoluta dei componenti, può revocare anticipatamente l'incarico di Direttore Generale in caso di gravi irregolarità nella emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle sue attribuzioni o nel perseguimento degli obiettivi assegnati.

La revoca dell'incarico, in ogni caso, è disposta con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di Direttore Generale sono attribuite al dirigente vicario per una durata non superiore a mesi sei.

Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'Organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università e svolge le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti di cui:

a) uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico, in una rosa, proposta dal Rettore, di nominativi di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato;

b) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) uno effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Nessuno dei componenti può appartenere ai ruoli dell'Ateneo, né avere rapporti di collaborazione e/o liti pendenti con lo stesso.

Ciascun componente deve impegnarsi al rispetto di quanto previsto dal Codice etico dell'Ateneo.

4. Il Collegio, nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre esercizi finanziari e l'incarico può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.
5. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 13 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione dell'Università è preposto alla valutazione delle strutture amministrative, della didattica e della ricerca.
2. Sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui alla vigente normativa relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale e tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il Nucleo è composto da otto esperti, nominati dal Rettore su proposta del Senato Accademico e da un rappresentante degli studenti, eletto secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
Gli otto esperti devono avere elevate competenze scientifiche e organizzative e/o provata esperienza di valutazione ed il loro *curriculum* è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Almeno cinque dei componenti del Nucleo devono essere esterni all'Università. Il Nucleo elegge, fra questi ultimi, il Coordinatore, che coordina i lavori e convoca le riunioni.
I componenti del Nucleo durano in carica cinque anni e non possono essere rinnovati. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni, rinnovabili per una sola volta. L'eventuale compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Ai fini della valutazione, il Nucleo tiene conto dei documenti di programmazione triennale della ricerca e della didattica delle strutture dipartimentali e, in ogni caso, dei pareri formulati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti. Limitatamente alla valutazione della didattica, dei relativi servizi di supporto nonché della corretta gestione delle risorse universitarie destinate a servizi agli studenti, il Nucleo tiene conto, altresì, delle indicazioni del Consiglio degli studenti.
Il Nucleo può avvalersi di indagini svolte da strutture di ricerca universitarie o esterne.

Art. 14 - Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)

1. Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) è preposto alla supervisione ed allo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) di tutto l'Ateneo.
2. Sono attribuite al PQA, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo di Ateneo e dell'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di AQ, per promuovere e migliorare la qualità della didattica, ricerca e terza missione e tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. L'Ateneo assicura al PQA l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni utili per svolgere il proprio ruolo, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il PQA è composto da nove esperti nominati dal Rettore, dei quali un docente di ruolo nominato dal Rettore stesso con funzione di coordinatore, cinque docenti di ruolo dell'Ateneo appartenenti a ciascuna delle cinque macroaree di cui all'art. 9 ed una unità di personale tecnico-amministrativo, designati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e due studenti designati dal

Consiglio degli Studenti. Le modalità di designazione sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. I componenti devono essere in possesso di elevate competenze e provata esperienza sui sistemi di AQ; il loro curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Università; durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

6. Le modalità di funzionamento del PQA sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 15 - Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole è costituito dai Direttori di tutti i Dipartimenti e dai Presidenti di tutte le Scuole dell'Università ed è presieduto dal Rettore o suo delegato; nel caso di Dipartimento interuniversitario il cui Direttore sia docente di altro Ateneo, entra a far parte del collegio il sostituto del Direttore, appartenente ai ruoli dell'Università.

2. Il Collegio, secondo norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, elegge al proprio interno un Coordinamento, con funzioni istruttorie, composto da cinque Direttori, uno per ogni macroarea, da due Presidenti di Scuola ed un Coordinatore.

Nella composizione del Coordinamento dovrà essere data precedenza ai Direttori di Dipartimento non eletti nel Senato Accademico.

3. Il Collegio:

a) esprime i pareri richiesti dagli Organi dell'Ateneo sulle materie di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole;

b) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti e delle Scuole, delle procedure amministrative previste dai Regolamenti dell'Università;

c) può formulare proposte ed esprimere pareri sulle materie di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole e, in particolare, sui criteri generali di organizzazione dei servizi e di ripartizione di risorse umane e finanziarie;

d) elegge i Direttori di Dipartimento componenti il Senato Accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere forme di coordinamento delle attività e dei servizi per la ricerca e la didattica.

5. Il Collegio è convocato dal Rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.

Art. 16 - Garante degli studenti

1. Al fine di garantire la tutela e l'effettività dei diritti degli studenti, anche secondo quanto previsto dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari, è istituito il Garante degli studenti, scelto tra figure di altissimo profilo professionale e morale, con il compito di:

a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Università. Il Consiglio degli Studenti o singoli studenti possono rivolgersi al Garante degli studenti, che, in conformità alla normativa regolamentare, esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi di volta in volta competenti;

b) garantire, esaminare e controllare lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero;

c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle attività autogestite sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli studenti e del Senato Accademico;

d) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle questioni che riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti;

e) presentare annualmente al Senato Accademico e al Consiglio degli studenti una relazione sull'attività svolta.

Gli atti del Garante non sono vincolanti.

2. Le modalità di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 17 - Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti, anche nei confronti degli organi centrali.

2. In particolare, il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori su:

a) il documento di programmazione triennale;

b) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica, i servizi agli studenti e le politiche di diritto allo studio, *placement* e orientamento;

c) il bilancio, limitatamente alla parte concernente gli impegni di spesa per i servizi agli studenti e miglioramento della didattica;

d) il Regolamento didattico di Ateneo e gli altri regolamenti attinenti l'attività didattica;

e) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

f) gli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario;

g) l'offerta formativa di Ateneo;

h) il Codice etico di Ateneo.

3. Il Consiglio degli studenti, a maggioranza assoluta dei presenti, propone forme di consultazione della componente studentesca, secondo modalità indicate dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Consiglio degli studenti assicura la totale trasparenza e pubblicità delle decisioni assunte.

4. Il Consiglio degli studenti adotta il proprio Regolamento e determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attività formative autogestite.

5. Il Consiglio degli studenti formula proposte in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.

L'Organo destinatario di tali proposte è tenuto a discuterle entro 90 giorni.

6. Il Consiglio degli studenti è composto da:

a) i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico;

b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;

c) il rappresentante degli studenti eletto nel Nucleo di Valutazione;

d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo sport universitario;

e) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario;

f) una rappresentanza degli studenti eletta nelle Scuole e/o Dipartimenti secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

7. Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio degli studenti, con modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 18 - Consulta degli specializzandi

È istituita la Consulta degli specializzandi, con modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 19 - Consulta dei dottorandi

È istituita la Consulta dei dottorandi, con modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 20 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. È istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella ricerca, nello studio, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro ogni forma di discriminazione.

2. Il Comitato ha il compito, in particolare, di:

a) promuovere pari opportunità tra tutte le componenti che lavorano o studiano nell'Università proponendo misure e azioni dirette a prevenire, contrastare e rimuovere ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla diversa abilità, alla religione, alla lingua, alle convinzioni personali e politiche, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro e nella sicurezza sul lavoro;

b) predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità;

c) promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche tramite attività a carattere scientifico, formativo e culturale;

d) attuare azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione morale, fisica o psicologica e assicurando l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

3. Il Comitato assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio. Il Comitato assume tutte le altre funzioni, previste dalla legge e dai contratti collettivi, attribuite ai comitati per le pari opportunità e ai comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*.

4. L'Università fornisce al Comitato tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.

5. Il Comitato adotta il proprio Regolamento di funzionamento, che è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

6. Il Comitato, costituito con Decreto del Rettore, è composto da:

a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'Ateneo, come previsto dal D.Lgs. 165/2001 art. 43 comma 4, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato;

b) un numero di rappresentanti dell'Amministrazione, designati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, pari a quello complessivo di cui alla lett. a), in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato; il numero è individuato in modo da assicurare una rappresentanza paritaria del personale docente e tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici;

c) due rappresentanti degli studenti, uno dei dottorandi ed uno degli specializzandi. Il Comitato è formato da altrettanti componenti supplenti che partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei titolari.

Le modalità di individuazione dei componenti del Comitato sono stabilite da apposito Regolamento.

Il Comitato ha composizione paritetica, in modo da assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.

Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il delegato alla diversa abilità, ove nominato.

7. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, nomina un/a Presidente scegliendolo/a nell'ambito della componente di cui al comma 6, lett. b).
8. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi hanno diritto di voto nelle materie di competenza del Comitato, ad eccezione di quelle inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.
9. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e specializzandi durano in carica due anni.

Art. 21 - Collegio dei Garanti dei comportamenti

1. È istituito il Collegio dei Garanti dei comportamenti, allo scopo di dare applicazione alle disposizioni del Codice etico nella comunità universitaria.
2. Il Collegio dei Garanti dei comportamenti svolge l'attività istruttoria relativa alle violazioni del codice che non integrino illeciti disciplinari, in base al procedimento disciplinato dal Codice etico.
Al termine dell'istruttoria, il Collegio dei Garanti dei comportamenti trasmette una relazione contenente le connesse risultanze al Rettore, il quale provvede a formulare al Senato Accademico la proposta di irrogazione della relativa sanzione.
3. Il Collegio dei Garanti dei comportamenti è composto da tre professori ordinari, con anzianità in tale ruolo di almeno dieci anni, scelti dal Senato Accademico, con la maggioranza dei tre quarti, fra una rosa di nove nominativi proposta dal Rettore, tra docenti di documentata qualificazione scientifica che, nel corso della carriera, abbiano testimoniato indiscussa autorevolezza morale e riconosciuta indipendenza di giudizio.
Il Presidente è individuato tra i componenti del Collegio dei Garanti dei comportamenti, nella prima seduta.
4. Il Collegio dei Garanti dei comportamenti è nominato con Decreto Rettorale per tre anni accademici e il mandato non è rinnovabile.

Art. 22 - Collegio di disciplina

1. È istituito il Collegio di disciplina, competente per i procedimenti disciplinari relativi ai professori di I, II fascia, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti del ruolo ad esaurimento.
2. Il Collegio è composto da tre professori di I fascia, tre professori di II fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali componenti effettivi, e da un componente supplente per ciascuna categoria, tutti in regime d'impegno a tempo pieno. Sei componenti effettivi, di cui due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori ed un supplente per ciascuna categoria, devono appartenere ai ruoli di altro Ateneo. I componenti esterni sono eletti dal Senato Accademico in una rosa di nominativi proposti dal Rettore in numero di sei per ogni fascia per i componenti elettivi e in numero di 3 per ogni fascia per i componenti supplenti. I membri interni sono eletti da ciascuna componente dei docenti di ruolo, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio ed è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e un supplente. La prima sezione è formata da professori di I fascia e opera solo nei confronti dei professori di I fascia; la seconda sezione è formata da professori di II fascia e opera solo nei confronti dei professori di II fascia; la terza sezione è formata da ricercatori a tempo indeterminato e opera solo nei confronti dei ricercatori.
3. Il Collegio è costituito con Decreto del Rettore su designazione del Senato Accademico dei componenti di cui al comma 2.

La designazione avviene fra una rosa di nominativi proposti dai Dipartimenti, uno per ciascuna categoria.
4. Il Collegio dura in carica quattro anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo.
In caso di assenza o impedimento di uno o più componenti effettivi al momento di avvio del procedimento disciplinare subentrano i componenti supplenti e il Collegio opera in tale composizione fino alla formulazione del parere.
5. Il procedimento disciplinare è avviato dal Rettore per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, previa contestazione di addebito all'interessato e fissazione di un termine per la presentazione di deduzioni, il Rettore trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta in ordine alla sanzione da irrogare.
6. Il Collegio è competente a svolgere la fase istruttoria del procedimento disciplinare e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta del Rettore, entro trenta giorni dalla sua ricezione. Il termine è sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione ove il Collegio ritenga necessaria un'integrazione di istruttoria.
7. Il Collegio, udito il Rettore o suo delegato, convoca il docente sottoposto a procedimento disciplinare, che può farsi assistere da un collega o da un difensore di fiducia.
8. Il parere del Collegio, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sia in relazione alla sanzione proposta, assunto nei termini di cui al comma 6, deve essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere espresso dal Collegio.
9. Ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento, esso si estingue.
10. Ove il Collegio o il Consiglio di Amministrazione siano in fase di costituzione il termine è sospeso fino alla loro regolare costituzione.
11. Nelle more della costituzione del Collegio di disciplina, nei casi in cui il Rettore abbia conoscenza di fatti che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, i termini previsti dall'art. 10 della l. 240/2010 sono sospesi fino alla costituzione del Collegio.
Il Rettore avvia il procedimento disciplinare e, contestualmente, informa il docente interessato della sospensione dei termini fino alla costituzione del Collegio.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia.
12. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il Rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi precedenti competono al Decano dei professori ordinari dell'Ateneo.

TITOLO III - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

CAPO I - ORDINAMENTO DELLA DIDATTICA

Art. 23 - Titoli di studio, corsi di formazione e formazione finalizzata

1. L'Università eroga, anche attraverso formazione a distanza e modalità *e-learning*, l'attività didattica necessaria al conseguimento dei seguenti titoli**:** laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca, Master universitari di I e II livello secondo gli ordinamenti degli studi determinati nel Regolamento didattico di Ateneo e quanto stabilito dai

Regolamenti dei Corsi di studio per gli aspetti organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di rispettivo riferimento.

2. Istituisce, anche in collaborazione con Università italiane o estere, ovvero con enti e organismi esterni, corsi di formazione permanente e ricorrente nei diversi ambiti culturali e professionali e corsi di formazione finalizzata (*short master e summer school*).

3. In conformità al Regolamento didattico di Ateneo, l'Università può, inoltre, deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare, l'organizzazione di:

a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;

b) corsi di perfezionamento post-laurea e di aggiornamento professionale;

c) corsi di educazione e aggiornamento culturale;

d) corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni.

L'Università favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attività formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgersi secondo i criteri e le modalità fissate in apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza.

Art. 24 - Tutorato e Orientamento

1. L'Università assicura servizi di tutorato e orientamento al fine di assistere ed orientare gli studenti. Tali iniziative possono essere promosse e perseguite in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, con gli organismi di sostegno al diritto allo studio, con le rappresentanze studentesche e con chiunque ne abbia interesse.

2. Le modalità attuative dei servizi di tutorato e orientamento sono disciplinate dai relativi Regolamenti di Ateneo.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA DIDATTICA

Art. 25 - Strutture

1. I Dipartimenti sono le strutture cui è demandata l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca scientifica e didattica.

2. I Dipartimenti possono proporre la costituzione di Scuole con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività formative e di gestione dei servizi comuni.

3. I Dipartimenti possono costituire Centri Interdipartimentali e Interuniversitari di Ricerca nonché Centri di Eccellenza. Possono costituire anche Organismi associativi aperti alla partecipazione di altre Università e di altri Enti pubblici e privati, italiani ed internazionali.

Art. 26 - Dipartimento

1. L'Università si articola in Dipartimenti. Ad essi sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all'esterno correlate o accessorie, nonché al trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.

2. A ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore a cinquanta, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in funzione di ambiti di ricerca e/o della erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.

È possibile derogare a tale limite, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, per i Dipartimenti della sede ionica e di altre sedi decentrate.
I professori e i ricercatori sono incardinati in un Dipartimento. La sede di servizio è prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento.
3. L'attivazione di un Dipartimento, proposta dai docenti interessati, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e didattici, i settori scientifico-disciplinari, individuate le risorse disponibili e delineato il piano di sviluppo.
4. La mobilità dei docenti tra Dipartimenti è disciplinata da apposito Regolamento di Ateneo.
5. Il Dipartimento è disattivato qualora il numero di professori di ruolo e ricercatori incardinati scenda al di sotto dei limiti di legge.
6. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali a specifiche esigenze organizzative e di ricerca, con strutture e servizi dedicati, purché ciò non comporti aggravio nei costi di gestione e di personale. Le sezioni costituite in differenti Dipartimenti possono cooperare per finalità di ricerca e per lo svolgimento di attività di servizio rivolte anche all'esterno, previo apposito accordo tra i Dipartimenti interessati.
Le sezioni sono prive di autonomia gestionale. Le modalità di costituzione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.
Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo Direttore, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo e dei terzi.
7. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo docente e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello locale, nazionale e internazionale.
8. Il Dipartimento organizza e gestisce autonomamente le attività didattiche dei corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico quando ne soddisfi i requisiti necessari di docenza, ai sensi della normativa vigente. In tal caso cumula le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, anche ove afferisca ad una Scuola.
Il Dipartimento, eventualmente con il coordinamento di una Scuola, organizza e gestisce le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, delle Scuole di specializzazione, dei Master, dei Corsi di perfezionamento.
9. In particolare il Dipartimento:

a) organizza le attività di ricerca ed è responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;

b) organizza le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un docente quale responsabile;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nell'ambito delle proprie linee programmatiche annuali e triennali, acquisito il parere della/e Scuola cui eventualmente afferisce e tenuto conto delle esigenze della ricerca, formula al Senato Accademico, con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori:

I. richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo di settori ad esso afferenti;

II. richieste di ricercatori a tempo determinato di settori ad esso afferenti;

d) previo parere della/e Scuola cui eventualmente afferisce, provvede all'assegnazione dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo determinato ad esso attribuiti;

e) formula al Consiglio di Amministrazione proposte di chiamata di professori dei settori ad esso afferenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia;

f) formula al Consiglio di Amministrazione proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato dei settori ad esso afferenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori;

g) può formulare proposte ed esprimere parere, per quanto di competenza, in ordine all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione o modifica di Corsi di studio; h) propone al Senato Accademico il piano dell'offerta formativa;

i) delibera, previo parere della Scuola, sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti;

j) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

10. Il Dipartimento avanza al Consiglio di Amministrazione richiesta motivata di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo necessarie al conseguimento dei propri obiettivi.

11. Il Dipartimento ha autonomia regolamentare e organizzativa, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia; adotta un Regolamento di funzionamento nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo. Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

12. Il Dipartimento, in base al Manifesto degli studi, delibera l'affidamento dei compiti didattici dei docenti ad esso afferenti, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei Corsi di studio/classe/interclasse e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo.

13. Il Dipartimento provvede, altresì, ai sensi della normativa vigente e per quanto di competenza, agli affidamenti ed ai contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.

14. Il Dipartimento verifica che i compiti di legge dei docenti ad esso afferenti siano stati assolti e approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti.

15. Il Dipartimento ha autonomia gestionale nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Ad esso è assegnato funzionalmente personale tecnico-amministrativo adeguato alle attività di ricerca e di didattica previste. Il personale tecnico amministrativo è assegnato dal Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento ed il Coordinatore Amministrativo Gestionale (CoA).

16. Al Dipartimento è assegnato dal Direttore Generale, con incarico rinnovabile, un Coordinatore amministrativo (CoA) che collabora con il Direttore del Dipartimento al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.

17. Al Coordinatore amministrativo è attribuita, in attuazione delle direttive degli Organi di governo, della direzione generale, dei Direttori di Dipartimento e dei dirigenti, la gestione e organizzazione delle Unità Operative, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo del Dipartimento.

Il Coordinatore amministrativo è responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio, della gestione economico-finanziaria, tecnica ed amministrativa del Dipartimento, fatte salve le competenze attribuite dalla legge, dal presente Statuto o dalla normativa regolamentare, al Direttore di Dipartimento.

Art. 27 - Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

a) il Consiglio;

b) il Direttore;

c) la Giunta;

d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

a. da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;

b. da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici non inferiore a quattro unità e non superiore al 10% dei componenti dell'Organo;

c. da una rappresentanza dei dottorandi;

d. da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attività didattica, pari al 15% dei componenti dell'Organo. I criteri di determinazione delle rappresentanze di cui alle lett. b), c) e d), sono stabilite dai regolamenti di ciascun Dipartimento.

Il Coordinatore amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

Per la elezione dei componenti di cui alle lettere b), c) e d), le candidature sono presentate secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio della parità di genere.

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento. Inoltre, il Consiglio di Dipartimento può proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al Direttore di Dipartimento, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato.

4. Il Direttore è eletto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed è nominato con Decreto Rettorale.

L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento nonché ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore del Dipartimento di cui all'art. 26, comma 8, primo periodo, spetta, altresì, ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura, per il tramite del Coordinatore amministrativo, l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri Organi dell'Università ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

6. Il Direttore designa un professore di ruolo a tempo pieno afferente al Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate.

7. La Giunta è composta dal Direttore, da un numero di professori e ricercatori non superiore a nove, assicurando la presenza di ciascuna componente in numero non superiore a tre docenti e nel rispetto del principio della parità di genere, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici. Per le questioni relative all'attività didattica e ai servizi agli studenti partecipa alle riunioni della Giunta una rappresentanza degli studenti, eletta tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.

Le modalità di elezione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Regolamento di funzionamento di Dipartimento stabilisce il numero dei componenti della Giunta. La Giunta dura in carica quattro anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
Il coordinatore amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio, secondo criteri generali stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.
8. La composizione e i compiti della Commissione paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.

Art. 28 - Dipartimenti interuniversitari

1. È consentita la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra l'Università, le altre Università federate, nonché ulteriori Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.
2. Ai Dipartimenti interuniversitari sono attribuite tutte le funzioni previste per i Dipartimenti dalla legislazione vigente e dagli Statuti delle Università firmatarie della convenzione.
3. Il numero minimo di docenti richiesto per la attivazione e disattivazione dei Dipartimenti interuniversitari tiene conto di tutti i docenti delle Università firmatarie della convenzione.
4. Il Direttore del Dipartimento interuniversitario è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento.
Il Direttore designa un suo sostituto tra i professori di ruolo a tempo pieno; nell'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento interuniversitario non appartenga ai ruoli dell'Università, il sostituto deve essere designato fra i professori di ruolo dell'Università. Il sostituto, in tal caso, rappresenta il Dipartimento negli Organi, salvo che nel Senato Accademico, e nelle sedi dell'Università.
5. Il Dipartimento interuniversitario si avvale di personale tecnico amministrativo di supporto assegnato dal Direttore Generale, sentiti i Direttori di Dipartimento ed i Coordinatori Amministrativo-gestionali (CoA).

Art. 29 - Corsi di studio

1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i Corsi di studio attivati presso l'Università**;** a ciascun Corso di studio corrisponde un *curriculum* diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto, all'interno di una determinata Classe di Laurea, Laurea magistrale e a ciclo unico.
2. Ogni Corso di studio, fatta salva la specificità della Scuola di Medicina di cui al successivo art. 31, afferisce ad un Dipartimento individuato, di norma, in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso, relativamente ai crediti formativi di base e caratterizzanti.
È ammessa la possibilità di prevedere un'afferenza del singolo corso di studio anche a più Dipartimenti, tra cui viene comunque individuato uno di riferimento e quelli associati, nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio, secondo quanto stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
3. Sono Organi dei Corsi di studio:
a) il Coordinatore del Corso di studio;
b) il Consiglio di Corso di studio o il Consiglio di classe/interclasse;
c) la Giunta.
4. Il Coordinatore presiede e convoca il Consiglio di corso/classe/interclasse e la Giunta; è eletto dal Consiglio, tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti il Consiglio, secondo modalità stabilite

dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
Il Coordinatore è componente del Consiglio della Scuola cui il Corso di studio/classe/interclasse pertiene, nei limiti di quanto disposto dall'art. 30, comma 5.

5. Il Consiglio di Corso di studio si costituisce solo se non c'è la possibilità di costituire il Consiglio di classe ed il Consiglio di classe solo se non c'è la possibilità di costituire il Consiglio di interclasse.

6. Il Consiglio è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel Corso;

b) dai professori a contratto che abbiano la responsabilità di un Corso ufficiale;

c) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti dell'Organo, eletta con le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive.

7. Ciascun docente è titolare dell'elettorato attivo per l'elezione degli Organi di cui al comma 3, lett. a) e c) e concorre alla determinazione del numero legale nel Consiglio di Corso di studio per il quale opta. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità della partecipazione di detti docenti agli altri Consigli di Corso di studio. Le medesime modalità si applicano ai professori a contratto e agli studenti.

8. Il Consiglio formula alla struttura competente proposte relative al piano di studi e all'organizzazione delle attività connesse, al monitoraggio ed alla verifica delle attività formative del Corso di studio/classe/interclasse e di tutte le attività ad esse correlate.
Inoltre, il Consiglio può proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al Coordinatore del Corso di studio, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato.

9. La Giunta è costituita dal Coordinatore del Corso di studio/classe/interclasse, che la presiede, da quattro docenti e due studenti, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo e nel rispetto del principio della parità di genere.

10. La Giunta:

a) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;

b) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri Corsi universitari;

c) formula alla struttura competente proposte organizzative in ordine all'orario delle lezioni e alle altre attività didattiche;

d) formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;

e) esercita le altre attività definite nel Regolamento didattico del Corso di studio/classe/interclasse.

Art. 30 - Scuole

1. Le Scuole sono strutture con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività formative e di gestione dei servizi comuni e di raccordo tra due o più Dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento. Il numero complessivo delle Scuole, proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo, anche in relazione alla sua tipologia scientifico-disciplinare, non può essere superiore a dodici.

2. Le Scuole sono attivate con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico formulata a seguito delle proposte dei Dipartimenti interessati. La proposta di attivazione

deve contenere l'indicazione delle attività formative e dei servizi comuni dei Dipartimenti afferenti su cui la Scuola esercita la funzione di coordinamento e razionalizzazione.
Ciascun Dipartimento può chiedere l'attivazione di una sola Scuola e può aderire soltanto ad un'altra Scuola. Il Regolamento didattico di Ateneo individua la soglia minima e congrua che un Dipartimento deve assicurare per aderire ad una Scuola, con riferimento ai crediti formativi di base e caratterizzanti dei Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola.

3. Sono Organi della Scuola:

a) il Presidente;

b) il Consiglio;

c) la Commissione paritetica docenti-studenti.

4. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di I fascia dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta.

5. Il Consiglio della Scuola è costituito:

a) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti;

b) da una rappresentanza complessivamente non superiore al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei Dipartimenti afferenti, così costituita: tre docenti per ogni Dipartimento afferente alla Scuola, scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i rimanenti scelti fra i Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui attività la Scuola esercita il coordinamento e i Coordinatori di Dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno;

c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo, eletta con le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio della parità di genere.

Alle riunioni del Consiglio della Scuola partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nella Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola.

6. Il Consiglio della Scuola:

a) svolge funzioni di coordinamento tra i Dipartimenti afferenti, in relazione alle attività formative e ai servizi comuni;

b) può formulare proposte ed esprimere parere al Senato Accademico, per quanto di competenza, in ordine all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;

c) limitatamente agli aspetti di competenza, rende ai Dipartimenti afferenti pareri obbligatori sulle richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato di settori ad essi afferenti e sulle assegnazioni dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo determinato;

d) esprime parere in ordine al piano dell'offerta formativa proposto dai Dipartimenti;

e) coordina la programmazione didattica annuale e la copertura degli insegnamenti attivati; in particolare, conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle decisioni adottate dai Dipartimenti afferenti e, eventualmente, con delibera motivata, ne chiede il riesame;

f) formula a Dipartimenti non afferenti:

I. richieste di docenza per insegnamenti di settori non presenti o non adeguatamente coperti nei Dipartimenti afferenti;

II. richieste di docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi di docenza dei Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti della Scuola;

g) esprime parere ai Dipartimenti afferenti sulle proposte di modifica del Regolamento didattico di Ateneo concernenti l'ordinamento didattico;

h) esprime parere ai Dipartimenti sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti;

i) organizza le attività di orientamento e di tutorato;

j) contribuisce a promuovere l'internazionalizzazione dell'offerta formativa;

k) contribuisce a promuovere le misure volte a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;

l) verifica la sussistenza dei requisiti necessari, quantitativi e qualitativi, per l'attivazione dei Corsi di studio;

m) formula proposte e/o richieste ai Dipartimenti interessati in ordine all'assegnazione di spazi, mezzi, attrezzature ritenuti indispensabili per un migliore ed efficace svolgimento delle attività didattiche;

n) coordina gli spazi e i tempi dell'attività didattica (orario, aule, …);

o) coordina le attività collaterali all'attività didattica principale (calendario esami, tesi);

p) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche;

q) può proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al Presidente della Scuola, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato;

r) esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dagli altri regolamenti.

7. La composizione e i compiti della Commissione paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.

Art. 31 - Scuola di Medicina

1. La Scuola di Medicina è la struttura di raccordo e di coordinamento, per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento e delle connesse funzioni assistenziali, in cui sono raggruppati i Dipartimenti ai quali afferisce personale che svolge anche funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia. La Scuola di Medicina mantiene i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo modalità e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Puglia, ai sensi della normativa vigente.

2. La Scuola di Medicina svolge funzioni di coordinamento tra i Dipartimenti afferenti in relazione alle attività formative e ai servizi comuni dei Corsi di studio in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze delle attività motorie e sportive e dei Corsi di studio triennali e magistrali delle professioni sanitarie, ove attivati, nonché delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di pertinenza e svolge, altresì, funzioni di coordinamento delle attività assistenziali.

3. Sono Organi della Scuola:

a) il Presidente;

b) il Consiglio;

c) la Commissione paritetica docenti-studenti.

4. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di I fascia dei Dipartimenti che istituiscono la Scuola, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta.

5. Il Consiglio della Scuola è costituito:

a) dai Direttori dei Dipartimenti che istituiscono la Scuola;

b) dai Direttori universitari dei Dipartimenti ad Attività Integrata attivati nella Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento;

c) da una rappresentanza, complessivamente non superiore al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei Dipartimenti afferenti, così costituita: tre docenti per ogni Dipartimento afferente alla Scuola scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i rimanenti scelti fra i Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui attività la Scuola esercita il coordinamento e i Coordinatori di Dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno;

d) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'Organo. Le procedure elettorali dei suddetti componenti sono disciplinate nel Regolamento di Scuola, nel rispetto del principio della parità di genere.

6. Alle riunioni del Consiglio di Scuola partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo nella Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola.

7. Il Consiglio della Scuola, oltre ai compiti previsti dall'art. 30, comma 6:

a) esprime parere in ordine alla programmazione ed alla gestione dei Corsi di studio ad essa afferenti nelle sedi didattiche decentrate, in ragione delle specificità delle disposizioni nazionali e regionali e a salvaguardia della inscindibilità delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca;

b) predispone, sulla base delle proposte formulate dai Coordinatori di classe/interclasse, i bandi di apertura delle vacanze per la copertura di insegnamenti di settori scientifico disciplinari non presenti e/o non adeguatamente coperti dai docenti afferenti ai Dipartimenti interessati dell'Università e per quelli che prevedono la docenza del personale del Servizio Sanitario Nazionale;

c) esprime parere in ordine alla qualificazione nella funzione docente del personale del Servizio Sanitario Nazionale e in ordine alle necessità assistenziali e di tirocinio connesse all'attività didattica;

d) sovrintende alla valutazione della qualità dei percorsi di studio e degli altri servizi offerti agli studenti anche quelli per lo svolgimento delle attività connesse con l'assistenza;

e) esprime parere in ordine alle richieste dei Dipartimenti sulla programmazione triennale per la copertura di posti di ricercatore e di professore, tenendo conto dell'inscindibilità delle funzioni di didattica, di ricerca e assistenziali.

8. In particolare, ferme restando le competenze che la legge attribuisce al Rettore e ai Dipartimenti nei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, la Scuola:

a) sentiti i Dipartimenti, esprime pareri in ordine agli atti convenzionali con enti esterni che influiscono sulle attività didattiche, di ricerca e assistenziali nella loro inscindibile connessione da parte dei docenti che svolgono attività di assistenza;

b) esprime, ai competenti Organi universitari, parere sulle proposte da avanzare alla Regione nell'ambito del Piano della Salute regionale e della programmazione regionale, affinché vengano assicurate, attraverso protocolli di intesa, strutture e adeguato fabbisogno necessario per garantire l'inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza nelle classi/interclassi e nelle Scuole di specializzazione;

c) per quanto attiene lo svolgimento degli esami di Stato e le attività formative connesse di medicina generale e di sanità pubblica sul territorio, cura e gestisce, secondo quanto statuito dagli Organi di governo, i rapporti con l'Ordine del Medici chirurghi, degli odontoiatri e delle professioni sanitarie.

9. Per ogni classe e interclasse è eletto, secondo procedure indicate nel Regolamento di Scuola, un Coordinatore di classe/interclasse.

Il Coordinatore di classe/interclasse, secondo modalità determinate dal Regolamento di Scuola:

a) coordina le assegnazioni dei carichi didattici, interagendo con i Dipartimenti;

b) propone al/ai Dipartimento/i la copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi di studio della Classe/Interclasse e l'apertura dei bandi di vacanza per gli insegnamenti non coperti;

c) propone al/ai Dipartimento/i il piano degli studi;

d) designa, nella Classe/interclasse in cui siano attivati più Corsi di studio, un responsabile per ciascun Corso di studio ed i coordinatori didattici per ciascun anno del/i Corso/i di studio, che, secondo modalità stabilite dal Regolamento di Scuola, organizzano, armonizzano e monitorano le attività didattiche e l'utilizzo dei servizi comuni a più Corsi di studio della Classe/Interclasse; in presenza dell'attivazione di un solo Corso di studio le funzioni di organizzazione, armonizzazione e monitoraggio delle attività didattiche e dell'utilizzo dei servizi comuni sono attribuite al Coordinatore di Classe/Interclasse.

10. La composizione e i compiti della Commissione paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.

Art. 32 - Commissioni Paritetiche

1. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento è composta dal Direttore del Dipartimento, o suo delegato, che la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il Direttore, o suo delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda dell'ampiezza dell'offerta formativa del Dipartimento, comunque con un numero minimo di sei, designati dai Consigli dei Corsi di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di Corso di studio/classe/interclasse in modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio/classe/interclasse interessato.

2. La Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola è composta dal Presidente della Scuola, o suo delegato, che la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il Presidente, o suo delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda dell'ampiezza dell'offerta formativa della Scuola, comunque con un numero minimo di sei, designati dai Consigli dei Corsi di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di Corso di studio/classe/interclasse coordinati dalla Scuola, secondo modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo, in modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento afferente alla Scuola.

3. La Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di Medicina è composta dal Presidente della Scuola, o suo delegato, che la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il Presidente, o suo delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda dell'ampiezza dell'offerta formativa della Scuola, comunque con un numero minimo di sei, designati dal Consiglio di Scuola, tra tutti i docenti afferenti ai Dipartimenti della Scuola, e di studenti eletti dalle componenti studentesche, tra gli studenti iscritti agli stessi Corsi di studio, in modo da garantire la presenza di almeno un docente per ciascun Dipartimento afferente alla Scuola e un rappresentante degli studenti tra gli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Scuola.

4. L'istituzione di tali Commissioni presso i Dipartimenti o presso le Scuole è alternativa.

5. La Commissione paritetica ha il compito di:

a) monitorare l'offerta formativa e le modalità di erogazione della didattica e di tutte le attività connesse, nonché la qualità dei servizi agli studenti;

b) formulare pareri per l'individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti;

c) formulare pareri sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di Corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli Corsi di studio.

6. La Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di Medicina, oltre ai compiti di cui al comma precedente, formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

7. La Commissione paritetica resta in carica due anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

TITOLO IV - ALTRE STRUTTURE

Art. 33 - Centri di ricerca

1. Per fornire supporto ad attività di ricerca di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di più Dipartimenti o più Università, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati e previo parere del Senato Accademico, può costituire Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca, Centri di eccellenza e Centri didattici sperimentali, ovvero le strutture di rilevante interesse comune finalizzate a fornire supporto alla ricerca e alla didattica e che costituiscano valore aggiunto per l'Università.

2. I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti per la realizzazione di attività di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale, rinnovabile, cui aderiscano non meno di quindici docenti. Ciascun docente può aderire a non più di tre Centri.

3. Partecipano all'attività dei Centri docenti e personale tecnico-amministrativo appartenenti, di norma, ai Dipartimenti o agli Atenei interessati.

4. Le risorse necessarie per il funzionamento dei Centri dovranno essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti o dalle Università che ne hanno promosso la costituzione.

5. La gestione è affidata al Dipartimento a cui afferisce il Coordinatore del Centro.

6. Con apposito regolamento sono definiti i criteri di adesione ai Centri e sono dettate le norme sull'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione degli stessi.

Art. 34 - Centri di Servizio

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può deliberare l'istituzione di Centri di Servizio interdipartimentali, di Ateneo e interuniversitari per l'organizzazione ed il coordinamento di servizi a supporto di specifiche attività dell'Ateneo.

2. Le risorse necessarie al funzionamento dei Centri di Servizio interdipartimentali e interuniversitari dovranno essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti o dalle Università che ne hanno promosso la costituzione.

3. Al Centro Servizi Informatici e telematici di Ateneo è affidata la gestione e lo sviluppo del sistema informatico e telematico di Ateneo costituito dall'insieme delle risorse tecnologiche, dell'informazione e della comunicazione.

4. Al Centro Linguistico di Ateneo compete la promozione della pratica e dello studio delle lingue seconde/straniere e l'erogazione delle attività formative necessarie al raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica, attestati e/o certificati, destinate a soggetti interni ed esterni all'Università, anche mediante contratti e convenzioni.
5. Al Centro per l'E-learning e la Multimedialità sono affidati la promozione e lo sviluppo dell'Ateneo nel settore dell'e-learning e della multimedialità mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche innovative, in coerenza con le linee strategiche definite dagli organi di Ateneo.
6. I Centri di Servizio di Ateneo sono costituiti secondo i criteri e le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo. Con apposito Regolamento sono dettate le norme sull'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione degli stessi.

Art. 35 - Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. È istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo preposto alla conservazione, sviluppo, valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università ed al più ampio accesso alle risorse informative *online*. In particolare il Sistema Bibliotecario di Ateneo garantisce la razionalizzazione e l'efficacia dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso all'informazione bibliografica e la diffusione della conoscenza, quali servizi essenziali per la ricerca, la didattica e la valutazione dell'Università, nonché per la più generale valorizzazione del patrimonio culturale.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è costituito dall'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie di Ateneo aggregate in poli bibliotecari.
3. Al Sistema Bibliotecario di Ateneo sovraintende un Comitato di Ateneo con compiti di indirizzo ed un board di Direttori di polo con compiti di coordinamento delle biblioteche e di organizzazione di servizi bibliotecari centralizzati.
4. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo nonché le modalità di erogazione dei servizi bibliotecari e di attuazione dei principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica sono disciplinati da un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico

Art. 36 - Sistema Museale di Ateneo

1. Il Sistema Museale di Ateneo coordina le attività dei musei, delle Collezioni, degli orti botanici e degli acquari che costituiscono il proprio patrimonio al fine della conservazione, catalogazione e fruizione per la ricerca, la didattica e per l'educazione culturale e scientifica.
2. L'Università garantisce la tutela e l'arricchimento del patrimonio museale e promuove, anche in collaborazione con altre Istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzarlo.
3. Il funzionamento del Sistema museale è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 37 - Sistema archivistico di Ateneo

1. L'Università tutela la propria memoria storica assicurando la conservazione dei documenti e garantendone affidabilità e fruizione.
2. Il Sistema archivistico di Ateneo è costituito dall'archivio corrente, dall'archivio di deposito e dall'archivio storico.
3. Il Sistema archivistico di Ateneo persegue la finalità di promuovere, sviluppare e valorizzare, in forme integrate e coordinate, la produzione, gestione, conservazione e tutela dei documenti prodotti dall'Università nell'esercizio delle proprie funzioni anche a supporto delle attività svolte dagli organi e dalle strutture dell'Università medesima.

4. L'Università promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzare il proprio patrimonio storico-documentario, anche attraverso l'istituzione di appositi Comitati Tecnico Scientifici nominati dal Rettore.
5. Le modalità organizzative e funzionali del Sistema archivistico di Ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 - Centro Didattico Sperimentale in ambito Agrario e Veterinario

1. Il Centro Didattico Sperimentale di Ateneo è la struttura di supporto per le attività istituzionali, didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo, in ambito agrario e veterinario.
2. Il Centro Didattico Sperimentale di Ateneo gestisce, secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, tutti i terreni agricoli, gli immobili e le strutture ad essa assegnati dall'Università nonché le strutture e gli impianti che vi insistono e le attrezzature di proprietà o comunque a disposizione.
3. Le attività, il funzionamento e gli organi del Centro Didattico Sperimentale di Ateneo sono disciplinati da apposito regolamento.
4. Partecipano alle attività del Centro Didattico Sperimentale di Ateneo docenti e personale tecnico-amministrativo appartenenti ai Dipartimenti interessati.

TITOLO V - RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 39 - Contratti e convenzioni

1. L'Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte.
2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze e altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 40 - Agenzia per i rapporti con l'esterno

1. Allo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con Enti pubblici e privati è istituita l'Agenzia per i rapporti con l'esterno.
2. L'Agenzia:
a) promuove la diffusione delle informazioni relative alle attività scientifiche e alle connesse competenze;
b) incentiva i rapporti con il mondo della produzione anche mediante l'organizzazione di un Osservatorio per l'analisi del fabbisogno di attività di ricerca del settore produttivo; c) assiste i docenti nella definizione delle convenzioni con l'esterno;
d) acquisisce e diffonde informazioni relative alle varie fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie e internazionali per progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;
e) cura i rapporti con i consorzi di ricerca e con i parchi scientifici e tecnologici;

f) promuove attività di formazione non-universitarie realizzate dall'Università anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.

3. La costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; il relativo regolamento è deliberato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Agenzia opera come struttura in diretta collaborazione con il Rettore al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta.

La direzione è affidata ad un responsabile scelto tra il personale tecnico-amministrativo con adeguata professionalità, affiancato da un Comitato tecnico-scientifico, costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa regolamentare.

L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvale di norma delle competenti strutture universitarie.

Art. 41 - Agenzia per il Placement

È istituita l'Agenzia per il Placement, al fine di facilitare l'accompagnamento al lavoro e il collocamento dei propri laureati nel mercato del lavoro. L'agenzia coadiuva gli studenti e i laureati dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro a sviluppare capacità di occupabilità. L'Agenzia può promuovere, nel rispetto della disciplina in materia di privacy, la raccolta di curriculum vitae per attività di placement e e-placement.

Le modalità organizzative e funzionali dell'Agenzia per il Placement sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 42 - Consulta con gli Ordini professionali

È istituita la Consulta con gli Ordini professionali, quale tavolo permanente di confronto. Le modalità organizzative e funzionali della Consulta sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

Presso la Consulta è istituito un Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, che, in collaborazione con l'Agenzia per il Placement:

a) valuta le prospettive del mercato di lavoro;

b) indica le opportunità esistenti nei vari settori.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 43 - Organizzazione gestionale, risorse umane e relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell'Amministrazione e dei soggetti sindacali, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività e dei servizi istituzionali.

2. I criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali sono concordati con le rappresentanze dei lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Il modello organizzativo dell'Università è articolato secondo una gestione per processi ed è coerente con i principi di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e di valorizzazione e valutazione delle risorse umane.

4. Per il perseguimento di particolari finalità integrate possono essere costituiti, di volta in volta, specifici Gruppi di lavoro.

Art. 44 - Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio

1. Ai responsabili delle posizioni organizzative di carattere amministrativo, tecniche e di servizio, spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini di servizio, atti e provvedimenti a rilevanza interna, in attuazione della normativa regolamentare, delle deliberazioni degli Organi di governo, delle linee di indirizzo del Direttore Generale e dei Dirigenti.

2. Ai responsabili delle posizioni organizzative di carattere amministrativo, tecniche e di servizio è assicurato, nei limiti di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione.

Art. 45 - Dirigenti

1. L'Amministrazione centrale è suddivisa in Direzioni, individuate dal Direttore Generale, previa intesa con il Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione. Ogni Direzione è diretta da un Dirigente.

2. La qualifica di dirigente si consegue secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali sono disciplinati dalla legislazione vigente, nonché dal vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza universitaria nel tempo vigente.

4. Ai dirigenti, nell'ambito delle direttive impartite dal Direttore Generale, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

5. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa della struttura diretta, della gestione e dei relativi risultati.

6. In particolare, esercitano i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale;

b) curano l'attuazione dei programmi e dei progetti e della relativa gestione ad essi assegnati dal Direttore Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi; c) nell'ambito dei poteri e limiti di spesa stabiliti dal Direttore Generale, stipulano i contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici da essi diretti;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle strutture di cui sono responsabili e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi;

e) concorrono alla formulazione delle proposte da parte del Direttore Generale finalizzate all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti;

f) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alle proprie Direzioni anche al fine di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto delle stesse da parte dei dipendenti delle strutture cui sono preposti;

g) effettuano la valutazione del personale assegnato alle proprie Direzioni, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e di carriera, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;

h) svolgono tutti i compiti ad essi delegati dal Direttore Generale.

7. Nelle strutture universitarie decentrate sul territorio dotate di particolare complessità, per numero di studenti, strutture, risorse umane, finanziarie e materiali, l'attività di direzione e coordinamento è affidata ad un Dirigente.

8. I dirigenti che, a norma del vigente CCNL, svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l'iscrizione in albi professionali, cumulano la duplice qualità di dipendenti e di professionisti, in quanto sottoposti alla relativa legge professionale, anche sotto il profilo disciplinare.

TITOLO VII– DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 - Anno accademico

Nel rispetto della normativa vigente, l'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
La presente disposizione ha efficacia a decorrere dall'anno accademico 2019/2020.

Art. 47 – Definizioni

Nel presente Statuto, ovunque sia usata la dizione docente si intendono inclusi i professori di ruolo di I fascia, di II fascia e i ricercatori; ovunque sia usata la dizione ricercatore si intendono inclusi i ricercatori a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Art. 48 - Funzionamento degli Organi

Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Ateneo e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:

a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'Organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde al numero dei componenti effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei componenti non designati sia superiore a 1/3 dei componenti;

b) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo in carica esercita, in regime di *prorogatio*, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti ed indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Rettore.

Fino al rinnovo dell'Organo amministrativo decaduto, il Rettore può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, riferendo, per la ratifica, all'Organo competente nella prima seduta utile;

c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre sedute all'anno dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato;

d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi;

e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore, le elezioni sono indette tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, nel rispetto delle scadenze e delle modalità per la presentazione delle candidature stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Ove, in tale ipotesi, la nuova nomina avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia immediata.

Art. 49 - Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, sia risultata positiva.

2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3. L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel Consiglio della Scuola e nella Commissione paritetica docenti-studenti è riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

4. Sono esclusi dall'elettorato passivo tutti coloro che siano incorsi, nei dieci anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice etico o in sanzioni disciplinari diverse, rispettivamente, dal richiamo riservato e dalla censura.

5. In corso di mandato, il venir meno delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 ed il verificarsi delle infrazioni o sanzioni di cui al comma 4 valgono come cause di decadenza.

Art. 50 - Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari. In mancanza il termine è di trenta giorni.

2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 51 – Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore, pro-rettore vicario, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatore di Corso di Studio e di Dottorato, Direttore o Presidente di Scuole di Specializzazione non sono cumulabili.

2. Le cariche di componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili:

a) con altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

b) con quelle di componenti di altri Organi dell'Università, compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

c) con le cariche di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o di componente del Consiglio delle Scuole di specializzazione;

d) con incarichi di natura politica per la durata del mandato, con la carica di Rettore o di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

e) con funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

3. La carica di Direttore del Dipartimento ad Attività Integrata è incompatibile con la carica di Rettore, Direttore di Dipartimento e componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 52 - Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 53 – Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione del presente Statuto, al fine di consentire la riorganizzazione delle strutture dipartimentali secondo quanto previsto nel successivo comma 2, è rideterminata in quattro anni la durata del mandato in corso:

a) dei componenti del Senato Accademico di cui all'art. 9, comma 4, lett. b), c) ed f);

b) dei Direttori di Dipartimento e dei Coordinatori dei Corsi di studio.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti di mandato, sono considerati i periodi già espletati, nel medesimo organo, alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, con procedure semplificate stabilite con apposito Regolamento, i Dipartimenti già costituiti possono avanzare proposte di riorganizzazione della propria composizione; restano ferme le afferenze dei docenti presso le sedi per le quali sono state impegnate risorse sottoposte a vincoli di destinazione sulla base di decisioni degli Organi di Ateneo o in forza di apposite convenzioni.

All'esito di tale riorganizzazione, l'eventuale cambiamento dell'afferenza dei docenti ai Dipartimenti non deve pregiudicare la continuità delle attività didattiche; a tal fine, almeno sino al completamento del relativo ciclo di studi, e fatte salve le eccezioni che garantiscano altrimenti la continuità didattica, ogni docente assolve al proprio carico didattico prioritariamente nei Corsi di laurea presso i quali già svolgeva compiti didattici, anche con specifico riferimento alla sede di svolgimento degli stessi.

24A05647

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenalidomide Aristo».

Con la determina n. aRM - 215/2024 - 3773 del 17 ottobre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LENALIDOMIDE ARISTO.

Confezione: 048481218.

Descrizione: «25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481194.

Descrizione: «15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481182.

Descrizione: «10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481170.

Descrizione: «7,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481168.

Descrizione: «5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481156.

Descrizione: «2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481143.

Descrizione: «25 mg capsule rigide» 21×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481131.

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 21×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481129.

Descrizione: «15 mg capsule rigide» 21×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481105.

Descrizione: «7,5 mg capsule rigide» 21×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481093.

Descrizione: «5 mg capsule rigide» 21×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481081.

Descrizione: «2,5 mg capsule rigide» 21×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481117.

Descrizione: «10 mg capsule rigide» 21×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481079.

Descrizione: «25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481067.

Descrizione: «20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481055.

Descrizione: «15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481042.

Descrizione: «10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481030.

Descrizione: «7,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481028.

Descrizione: «5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.

Confezione: 048481016.

Descrizione: «2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PCTFE/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05649

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinacalcet Aristo».

Con la determina n. aRM - 216/2024 - 3773 del 17 ottobre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma Gmbh, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CINACALCET ARISTO;

confezione: 047326095;

descrizione: «90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 047326083;

descrizione: «60 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 047326071;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 047326069;

descrizione: «90 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 047326057;

descrizione: «90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 047326044;

descrizione: «60 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 047326032;

descrizione: «60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 047326020;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 047326018;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05650

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Posaconazolo Sandoz».

Con la determina n. aRM - 217/2024 - 1392 del 17 ottobre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'im-

missione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: POSACONAZOLO SANDOZ.

Confezione: 047909130.

Descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 60 compresse in flacone HDPE.

Confezione: 047909128.

Descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 96 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: 047909116.

Descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: 047909104.

Descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 96 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: 047909092.

Descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Confezione: 047909080.

Descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 96 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE-AL.

Confezione: 047909078.

Descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PCTFE-AL.

Confezione: 047909066.

Descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 96 compresse in blister PVC/PCTFE-AL.

Confezione: 047909054.

Descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse in blister PVC/PCTFE-AL.

Confezione: 047909041.

Descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 96 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-AL.

Confezione: 047909039.

Descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-AL.

Confezione: 047909027.

Descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 96 compresse in blister AL-AL.

Confezione: 047909015.

Descrizione: «100 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse in blister AL-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05651

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dilatrend»

Con determina aRM - 223/2024 - 2806 del 21 ottobre 2024 è stata revocata, su rinuncia della Medifarm S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela:

medicinale: DILATREND;

confezione: 041983038;

descrizione: «6,25 mg compresse» 28 compresse;

Paese di provenienza: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05676

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dosberotec»

Con la determina n. aRM - 224/2024 - 1436 del 22 ottobre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DOSBEROTEC;

confezione: 023457171;

descrizione: «100 mcg/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sottopressione 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05703

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tracrium»

Con la determina n. aRM - 225/2024 - 3731 del 22 ottobre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aspen Pharma Trading Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TRACRIUM;

confezione: 026519013;

descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 5 fiale da 2,5 ml;

confezione: 026519025;

descrizione: «10 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 5 fiale da 5 ml;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A05704

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 828/2024 dell'11 ottobre 2024

È autorizzato il seguente *grouping* B.II.e).5.a). 1 tipo IAIN, con conseguente immissione in commercio dei medicinali XARATOR, TORVAST, ATORVASTATINA VIATRIS nelle confezioni di seguito indicate:

n. 1 B.II.e).5.a). 1 Modifica all'interno del *range* di confezioni approvate.

XARATOR:

A.I.C. n. 033005430 - base 10 0ZH7VQ base 32 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/Al/PVC-Al;

A.I.C. n. 033005442 - base 10 0ZH7W2 base 32 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/Al/PVC-Al;

A.I.C. n. 033005455 - base 10 0ZH7WH base 32 - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/Al/PVC-Al;

A.I.C. n. 033005467 - base 10 0ZH7WV base 32 - «80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/Al/PVC-Al.

TORVAST:

A.I.C. n. 033007434 - base 10 0ZH9UB base 32 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/Al/PVC-Al;

A.I.C. n. 033007446 - base 10 0ZH9UQ base 32 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/Al/PVC-Al;

A.I.C. n. 033007459 - base 10 0ZH9V3 base 32 - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/Al/PVC-Al;

A.I.C. n. 033007461 - base 10 0ZH9V5 base 32 - «80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/Al/PVC-Al.

ATORVASTATINA VIATRIS:

A.I.C. n. 041444225 - base 10 17JSW1 base 32 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/Al/PVC-Al;

A.I.C. n. 041444237 - base 10 17JSWF base 32 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/Al/PVC-Al;

A.I.C. n. 041444249 - base 10 17JSWT base 32 - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/Al/PVC-Al;

A.I.C. n. 041444252 - base 10 17JSWW base 32 - «80 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PA/Al/PVC-Al.

La descrizione delle seguenti confezioni autorizzate dei medicinali «Torvast» e «Xarator» viene modificata mediante la eliminazione della specifica «VINILE».

TORVAST: [(033007244), (033007257), (033007269), (033007271), (033007283), (033007295), (033007307), (033007319), (033007321), (033007333), (033007345), (033007358) e (033007360, (033007372)].

XARATOR: [(033005012), (033005024), (033005036), (033005048), (033005051), (033005063), (033005240), (033005253), (033005265), (033005277), (033005289), (033005291), (033005303), (033005315), (033005327), (033005339), (033005341), (033005354), (033005366) e (033005378)].

Principio attivo: atorvastatina.

Codice pratica: C1A/2024/1582.

Procedura europea: DE/H/xxxx/IA/1430/G.

Titolare A.I.C.: Viatris Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 – 20124 Milano, codice fiscale 03009550595.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazioni ai fini della fornitura: le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A05705

MINISTERO DELLA CULTURA

Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva

Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 luglio 2024 sono state emanate le disposizioni applicative in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220. Il testo del decreto è disponibile sul sito della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, nella sezione normativa — normativa statale — incentivi fiscali.

24A05734

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-254) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100241029

€ 1,00